



Parco Eolico 99 MWp Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore

Studio di Impatto Ambientale

Capitolo 1 – Introduzione

Capitolo 2 - Verifica della Coerenza con la Programmazione
e Pianificazione di Riferimento

PREPARATA PER



REPSOL GAUDE S.R.L.

DATA

23 Febbraio 2024

RIFERIMENTO

0706735



INFORMAZIONI DOCUMENTO

TITOLO	Parco Eolico 99 MWp Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore
SOTTOTITOLO	Studio di Impatto Ambientale
PROGETTO NUMERO	0706735
Data	23 Febbraio 2024
Versione	01
Autore	ERM
Cliente	REPSOL GAUDE S.R.L.

CRONOLOGIA REVISIONI

VERSIONE	REVISIONE	AUTORE	RIVISTO DA	APPROVAZIONE ERM		COMMENTI
				NOME	DATA	
Finale	01	Deborah Modena, Valentina Saba, Matthieu Tremari, Denis Acquati	Deborah Modena	Alessandro Sestagalli Marco Orecchia	23.02.24	

Parco Eolico 99 MWp Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore

Studio di Impatto Ambientale

0706735



Deborah Modena

Project manager



Alessandro Sestagalli

Partner

ERM Italia S.p.A.
Via San Gregorio, 38
20124 Milano - Italia
Tel: +39 02 674401

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
1.1	PROFILO DEL PROPONENTE	2
1.2	INDICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	3
1.3	MOTIVAZIONE DEL PROGETTO	5
1.4	SCOPO E STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	5
2.	VERIFICA DELLA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO	7
2.1	OVERVIEW DELL'ITER AUTORIZZATIVO	7
2.2	PROGRAMMAZIONE ENERGETICA	9
2.2.1	Strumenti di Programmazione Comunitari	9
2.2.2	Strumenti di Programmazione Nazionali	21
2.2.3	Strumenti di Programmazione Regionale	37
2.2.4	Coerenza con la Programmazione Energetica	38
2.3	PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE	39
2.3.1	Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	39
2.3.2	Aree non idonee allo sviluppo di impianti FER	48
2.4	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	51
2.5	PIANIFICAZIONE COMUNALE	57
2.5.1	Piano Regolatore Generale del comune di Torremaggiore	57
2.5.2	Piano Urbanistico Generale del comune di Torremaggiore	59
2.5.3	Piano Regolatore Generale del comune di San Paolo di Civitate	59
2.5.4	Piano Comunale dei Tratturi di Torremaggiore	60
2.5.5	Zonizzazione Acustica Comunale	62
2.6	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SETTORIALE	63
2.6.1	Piano Regionale di Qualità dell'Aria	63
2.6.2	Piano di Tutela delle Acque	65
2.6.3	Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Territorio	67
2.6.4	Piano di Gestione Rischio Alluvioni	70
2.6.5	Piano Regionale dei Trasporti	72
2.6.6	Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata	75
2.6.7	Pianificazione e Programmazione in Materia di Rifiuti e Scarichi Idrici	75
2.6.8	Piano Regionale Attività Estrattive	77
2.6.9	Piano Faunistico Venatorio	79
2.6.10	Zonizzazione Sismica	80
2.6.11	Pianificazione Socio-Economica	81
2.7	AREE PROTETTE	84
2.7.1	Rete Natura 2000	84
2.7.2	Important Bird Areas	87
2.7.3	Altre Aree Protette	87
2.8	VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI VIGENTI	87

LISTA DELLE TABELLE

TABELLA 2.1	PRINCIPALI OBIETTIVI SU ENERGIA E CLIMA DELL'UE E DELL'ITALIA AL 2020 E AL 2030	31
TABELLA 2.2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI REGIONALI IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI	35
TABELLA 2.3	LIMITI DI RUMORE IN ASSENZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	62
TABELLA 2.4	AREE NATURA 2000 PROSSIME ALL'AREA DI INTERVENTO E RELATIVA DISTANZA	84
TABELLA 2.5	AREE IBA PROSSIME ALL'AREA DI INTERVENTO E RELATIVA DISTANZA	87
TABELLA 2.6	VINCOLI VIGENTI SULL'AREA DI PROGETTO	87

LISTA DELLE FIGURE

FIGURA 1.1	INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO	4
FIGURA 2.1	COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE - ESTRATTO DEL PPTR	41
FIGURA 2.2	COMPONENTI ECOSISTEMICHE ED AMBIENTALI - ESTRATTO DEL PPTR	43
FIGURA 2.3	COMPONENTI ANTROPICHE E CULTURALI - ESTRATTO DEL PPTR	46
FIGURA 2.4	AREE NON IDONEE ALLO SVILUPPO DI IMPIANTI FER	50
FIGURA 2.5	TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA - ESTRATTO DEL PTCP	52
FIGURA 2.6	TUTELA CULTURALE NATURALE - ESTRATTO DEL PTCP	54
FIGURA 2.7	TUTELA CULTURALE ANTROPICA - ESTRATTO DEL PTCP	56
FIGURA 2.8	ZONIZZAZIONE - ESTRATTO DEL PRG	58
FIGURA 2.9	REGIME DI TUTELA - TIPOLOGIE DI ALIENAZIONE - ESTRATTO DEL PCT	61
FIGURA 2.10	ZONIZZAZIONE DEL PIANO - ESTRATTO DEL PCT	62
FIGURA 2.11	ZONIZZAZIONE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA DEL TERRITORIO REGIONALE - ESTRATTO DEL PRQA	65
FIGURA 2.12	PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA - ESTRATTO DEL PAI	69
FIGURA 2.13	RISCHIO ALLUVIONE - ESTRATTO DEL PGRA	71
FIGURA 2.14	PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI - INTERVENTI	73
FIGURA 2.15	UBICAZIONE DELLE CAVE PUGLIESI	78
FIGURA 2.16	CARTA DELLA VOCAZIONALITÀ FAUNISTICA - ESTRATTO DEL PFV	80
FIGURA 2.17	MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA	81
FIGURA 2.18	UBICAZIONE DELLE AREE PROTETTE	86

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 – PROGETTO;

ALLEGATO 2 – VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO;

ALLEGATO 3 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO;

ALLEGATO 4 - RELAZIONE PAESAGGISTICA;

ALLEGATO 5 – REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI;

ALLEGATO 6 – FOTOINSERIMENTI;

ALLEGATO 7 - STUDIO DI INCIDENZA (SCREENING);

ALLEGATO 8 – SHADOW FLICKERING;

ALLEGATO 9 – PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO;

ALLEGATO 10 – VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO;

ALLEGATO 11 – RELAZIONE PEDOAGRONOMICA;

ALLEGATO 12 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE;

ALLEGATO 13 – TAVOLE;

ALLEGATO 14 – RELAZIONE GEOLOGICA;

ALLEGATO 15 – STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA;

ALLEGATO 16 – ASSEVERAZIONE ENAC.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

Acronimi	Descrizione
AdR	Analisi di Rischio
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ASI	Area di Sviluppo Industriale
ag	Accelerazione massima su suolo rigido
AOT	Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 ppb
BIN	Bianca molto inclinata
BTEX	Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene
C	Carbonio
CaCO ₃	Carbonato di Calcio
CE	Comunità Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CEM	Campi Elettromagnetici
C.I.S.	Corpi Idrici Superficiali
CO	Monossido di Carbonio
CO ₂	Biossido di Carbonio
CRS	Concentrazioni rappresentative in sorgente
CSC	Concentrazioni Soglia di Contaminazione
CSR	Concentrazioni Soglia di Rischio
dB(A)	Decibel pesato A
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
D.M.	Decreto Ministeriale
DOP	Denominazione di Origine Protetta
DPCM	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
ENAC	Ente Nazionale Aviazione Civile
ENEA	Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente
ENEL	Ente Nazionale per L'Energia Elettrica
EQ	Equivalenti
EUAP	Elenco Ufficiale Aree naturali Protette
FER	Fonti di Energia Rinnovabili
G.U.	Gazzetta Ufficiale
GWh	Giga Watt ora

ha	Ettaro
Hz	Hertz
IBA	Important Bird Areas
IGP	Indicazione Geografica Protetta
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
IPRES	Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
LCC	Land Capability Classification
Leq	Livello equivalente
LIMeco	Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico
L.R.	Legge Regionale
m.s.l.m	Metri Sopra il Livello del Mare
MCS	Scala Macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg
MISP	Messa in sicurezza permanente
MASE	Ministero della Sicurezza e della Transizione Energetica
mph	Miglia orarie
Mtep	Milione di tonnellate di petrolio equivalente
NCDC	National Climatic Data Center
NE	Nord-Est
NO2	Biossido di Azoto
NOx	Ossidi di Azoto
NTA	Note Tecniche di Attuazione
O3	Ozono
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAI	Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico
PAT	Prodotti Agroalimentari Tradizionali
Pb	Piombo
p.c.	Piano Campagna
PGRA	Piano di Gestione del rischio alluvioni
PIL	Prodotto Interno Lordo
PM10 e 2.5	Particulate Matter
PPTR	Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
PRQA	Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente
PTA	Piano di Tutela delle Acque

PZAC	Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
RD	Raccolta Differenziata
RQE	Rapporti di Qualità Ecologica
RU	Rifiuti urbani
SAUQ	Superficie agricola utilizzata e destinata ai prodotti di qualità
SCIA	Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatici di Interesse Ambientale
SEACC	Strategia Europea di Adattamento al Cambiamento Climatico
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SIC	Sito di Importanza Comunitaria
SIN	Sito di Interesse Nazionale
SIT	Servizi di Informazione Territoriale
SNAC	Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
SO2	Biossido di Zolfo – Anidride Solforosa
SO	Sud-Ovest
SQA	Standard di Qualità Ambientale
SQA-CMA	Standard di Qualità Ambientale, Concentrazione Massima Ammissibile
SQA-MA	Standard di Qualità Ambientale, Media Annuale
TAF	Trattamento delle acque di falda
THF	Tetraidrofurano
TRIX	Indice Trofico
TSB	Tasso di saturazione in basi o Grado di saturazione basica
UE	Unione Europea
USDA	United States Department of Agriculture
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione di Incidenza Ambientale
V/m	Volt/metro
WWTP	Trattamento delle Acque Reflue di Stabilimento
ZPS	Zona di Protezione Speciale
ZSC	Zona Speciale di Conservazione

1. INTRODUZIONE

Il presente Studio, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al Progetto "Impianto Eolico 99 MW – Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore", presentato dalla società Repsol Gaude s.r.l. per lo sviluppo di un impianto eolico in alcune aree localizzate nei Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Il Progetto, nello specifico, ricade nell'elenco di cui all'Allegato II alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06, comma 2) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale", pertanto risulta soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza nazionale, ovvero l'attività istruttoria è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Lo studio è stato predisposto secondo i contenuti richiesti ai sensi dell'Allegato VII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ai sensi delle linee guida per la redazione dei SIA previsto dalla normativa vigente.

Il presente Studio è stato predisposto in conformità con le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dal Ministero per lo Sviluppo Economico con D.M. 10/09/2010. Esso, inoltre, è stato integrato secondo le "Linee Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS)" emesse dal Ministero dell'Ambiente nel 2016: si specifica tuttavia che il progetto non è assoggettato per sua natura alla VIIAS.

Complessivamente, il progetto prevede le seguenti principali caratteristiche, componenti e attività:

- Numero di aerogeneratori: 15;
- Potenza nominale di ciascun aerogeneratore: 6,6 MW;
- Potenza complessiva: 99 MW;
- Altezza hub dell'aerogeneratore: 134 m;
- Diametro rotore: 172 m;
- Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) attraverso una sottostazione denominata SE Torremaggiore (non inclusa nel presente progetto e, pertanto, non analizzata nel presente SIA), ove è localizzato il POI (Point of Interconnection, ovvero il punto di consegna, in prelievo e/o in immissione).

Nel presente Studio, dall'analisi combinata dello stato di fatto delle componenti ambientali e socio-economiche e delle caratteristiche progettuali, sono stati identificati e valutati gli impatti che la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto possono avere sul territorio circostante e in particolare la loro influenza sulle suddette componenti secondo la metodologia descritta nel Capitolo 6.

Tale analisi è stata condotta principalmente sulla base della conoscenza del territorio e dei suoi caratteri ambientali, consentendo di individuare le principali relazioni tra tipologia dell'opera e caratteristiche ambientali.

Obiettivo del presente Studio di Impatto Ambientale è dunque l'individuazione delle matrici ambientali socio-sanitarie, quali i fattori antropici, naturalistici, climatici, paesaggistici, culturali ed agricoli su cui insiste il progetto e l'analisi del rapporto delle attività previste con le matrici stesse.

1.1 Profilo del Proponente

Il settore energetico ha un ruolo cardinale nello sviluppo dell'economia, sia come fattore abilitante (fornire energia a costi competitivi, con limitato impatto ambientale e con elevata qualità del servizio è una condizione essenziale per lo sviluppo delle imprese e per le famiglie), sia come fattore di crescita di per sé (si pensi al grande potenziale economico della cosiddetta Green economy). Come riconosciuto nelle più recenti strategie energetiche europee e nazionali, assicurare un'energia più competitiva e sostenibile è uno degli obiettivi di maggiore interesse per il futuro.

IEA (International Energy Agency) stima che per il 2023 un totale di oltre 1.7 miliardi di dollari verranno investiti in tecnologie a bassa emissione di CO₂. Questo importo rappresenta oltre il 60% degli investimenti totali stimati in energia, con un aumento anno su anno di oltre il 55%.

La produzione energetica da fonte eolica ha vissuto negli ultimi anni un incremento massiccio nella efficienza, con conseguente abbassamento del costo dell'energia prodotto che si riversa su un prezzo all'utente finale (commerciale o privato) più competitivo. L'eolico 'onshore' rappresenta attualmente una delle fonti di produzione di energia più efficienti ed economiche disponibili.

Ciò è il risultato dei progressivi miglioramenti nella tecnologia, scaturiti da importanti investimenti in ricerca applicata, e dalla diffusione globale degli impianti (economie di scala), alimentata dalle politiche di incentivazione adottate dai governi a livello mondiale. Lo scenario attuale, contraddistinto dalla riduzione degli incentivi, ha contribuito ad accelerare il progressivo annullamento del differenziale di costo tra la generazione elettrica convenzionale e la generazione FER.

In questo contesto, la società Repsol Renovables S.A., controllata al 75% dal gruppo oli&gas Repsol SA, rappresenta uno dei principali player su scala mondiale nel settore delle FER, detenendo al momento circa 3,5 GW di asset rinnovabili in esercizio in tutto il mondo. La società è al momento attiva in Europa, Stati Uniti e in Cile e l'Italia, assieme alla Spagna, è al centro della sua strategia per il continente.

In tale direzione si inquadra il presente progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica che Repsol Renovables SA, attraverso la controllata Repsol Gaudè S.r.l., ha in programma di realizzare nei comuni di Torremaggiore e San Paolo di Civitate.


In considerazione del rapido evolversi della tecnologia, che oggi mette a disposizione aerogeneratori di provata efficienza, con potenze di circa un ordine di grandezza superiori rispetto a quelle disponibili solo vent'anni or sono, il progetto prevede l'installazione di n. 15 turbine di grande taglia di potenza nominale unitaria pari a 6,6 MW, posizionate su torri di sostegno in acciaio dell'altezza pari a 134 m e aventi diametro del rotore pari a 172 m, nonché l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione

della centrale (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto e cavidotto di interconnessione delle opere per la successiva immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale).

1.2 INDICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Il progetto in esame è ubicato nel territorio comunale di San Paolo di Civitate e di Torremaggiore (**Tavola A1**). Le aree scelte per l'installazione del progetto eolico insistono all'interno di terreni di proprietà di privati. La disponibilità di tali terreni sarà concessa dai soggetti titolari del titolo di proprietà a Repsol Gaude mediante la costituzione di un diritto di superficie per una durata di 35 anni.

FIGURA 1.1 INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO



Source: ERM, 2023

In generale, l'area deputata all'installazione dell'impianto eolico risulta essere adatta allo scopo in quanto è caratterizzata da una buona ventosità media annua (come riportato nella relazione "Analisi della Risorsa Anemometrica", alla quale si rimanda, la velocità media rilevata è pari a circa 6,92 m/s, con venti prevalenti provenienti rispettivamente da NW - Maestrale e occasionalmente SE - Scirocco) ed è facilmente raggiungibile ed accessibile attraverso le vie di comunicazione esistenti. Tale viabilità verrà in parte integrata, ove necessario, con nuovi tratti.

1.3 MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

La società Repsol, in linea con quanto richiesto dagli indirizzi Nazionali, intende ribadire il proprio impegno sul fronte del climate change promuovendo lo sviluppo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, tra cui impianti eolici.

Il business della generazione a basse emissioni è uno dei pilastri della strategia di Repsol, che punta a diventare un'azienda a zero emissioni nette entro il 2050. Repsol ha all'attivo 12 centrali idroelettriche, 2 cicli combinati del gas e 1 parco eolico, e sta sviluppando attualmente cinque progetti rinnovabili, di cui due eolici e tre solari.

L'obiettivo di Repsol è il raggiungimento di 6 GW installati entro il 2025 e 20 GW entro il 2030.

1.4 SCOPO E STRUTTURA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato strutturato tenendo in considerazione quanto previsto dalla Normativa Regionale e Nazionale in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e, in particolare, seguendo la nuova struttura per gli Studi di Impatto Ambientale prevista dalle Linee Guida emanate dal SNPA (Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale) nell'Aprile 2020.

Esso è costituito da una Relazione, con i relativi allegati, e da una Sintesi non Tecnica dello studio, redatta con un linguaggio di facile comprensione per un pubblico non tecnico, che espone le principali conclusioni del SIA.

Di seguito sono indicate le principali sezioni secondo il quale è stato organizzato lo Studio di Impatto Ambientale:

- **Introduzione:** nella quale si presentano il proponente, le motivazioni per cui si prevede la realizzazione dell'opera e l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
- **Verifica della coerenza del progetto con la programmazione e pianificazione di riferimento:** nel quale si analizza il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento valutandone la coerenza dello stesso con i contenuti del progetto;
- **Analisi della compatibilità dell'opera:** nel quale si descrive il progetto nelle sue linee fondamentali, al fine di individuare potenziali interferenze con il contesto ambientale, socio-economico e di salute pubblica, illustrando inoltre la definizione del momento zero, l'individuazione delle alternative considerate, inclusa l'alternativa zero, rappresentata dall'evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell'intervento;
- **Analisi dello stato di fatto e dell'ambiente (Scenario di base):** nel quale si descrive il progetto nelle sue linee fondamentali, al fine di individuare potenziali interferenze con il contesto ambientale, socio-economico e di salute pubblica;
- **Stima Qualitativa e Quantitativa degli Impatti:** nella quale si procede con la valutazione degli impatti sulle diverse componenti dei comparti ambientali, socio-economico e di salute

pubblica, e per ciascuna delle fasi operative di progetto. La sezione comprende anche la presentazione delle misure di mitigazione degli impatti (come identificate in sede di definizione degli aspetti progettuali) e delle conseguenti possibili azioni di controllo, mitigazione e/o compensazione;

- **Indicazioni inerenti al Piano di Monitoraggio Ambientale:** nel quale si descrivono le indicazioni per l'esecuzione di attività da effettuarsi ante operam, durante la costruzione e post operam al fine di monitorare le condizioni ambientali ritenute significative a valle dell'analisi degli impatti;
- **Conclusioni:** nel quale si riportano i principali risultati dello studio e le valutazioni conclusive.

In aggiunta, al presente studio vengono presentati i seguenti Allegati:

- Allegato 1 – Progetto;
- Allegato 2 – Valutazione del Clima Acustico;
- Allegato 3 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- Allegato 4 - Relazione Paesaggistica;
- Allegato 5 – Report Fotografico Stato dei Luoghi;
- Allegato 6 – Fotoinserimenti;
- Allegato 7 - Studio di Incidenza (Screening);
- Allegato 8 – Shadow Flickering;
- Allegato 9 – Piano Preliminare di Utilizzo in Sito delle Terre e Rocce da Scavo;
- Allegato 10 – Verifica Preventiva di Interesse Archeologico;
- Allegato 11 – Relazione Pedoagronomica;
- Allegato 12 – Piano di Monitoraggio Ambientale;
- Allegato 13 – Tavole;
- Allegato 14 – Relazione Geologica;
- Allegato 15 – Studio di Compatibilità Idraulica;
- Allegato 16 – Asseverazione ENAC.

2. VERIFICA DELLA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO

La presente sezione riporta gli esiti della verifica della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti e con i vincoli e le tutele presenti nell'area di progetto.

Nei successivi paragrafi, dunque, si riportano i principali contenuti e obiettivi degli strumenti di pianificazione vigenti e si analizzano le relazioni tra questi ed il Progetto.

2.1 OVERVIEW DELL'ITER AUTORIZZATIVO

La presente analisi dell'iter autorizzativo è relativa al Progetto oggetto dello Studio di Impatto Ambientale, ovvero la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, della potenza di 99 MW_p, ubicato nei Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore, in provincia di Foggia (FG).

Il Progetto in esame rientra tra le categorie riportate nell'Allegato II alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. comma 2) – *“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”*, pertanto risulta soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza nazionale, ovvero l'attività istruttoria è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il progetto rientra, inoltre, tra i progetti dell'Allegato I-bis alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 - *“Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999”*. In particolare, esso ricade nella categoria di opere di cui al punto 1.2, sottocategoria 1.2.1 *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”*.

A tal proposito, si sottolinea che il progetto sarà valutato dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC (descritta all'art.17 del D.L. 31/05/2021 n.77), l'organismo che svolgerà le funzioni di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Ai fini dell'ottenimento del titolo a costruire ed esercire, il Progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi del *D.lgs. 29/12/2003, n. 387*. L'Autorità procedente, competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è la Regione Puglia– Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.

Ai sensi del recente *D.L. 24/04/2023 n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, art. 47, comma 3, il comma 4, art 12 del D.Lgs. 387/03 è stato modificato introducendo il nuovo Procedimento Unico comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ulteriori novità in ambito di produzione di energia rinnovabile, sono state poi introdotte con:

- il **Decreto Legislativo 08/11/2021 n. 199**, attuativo della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio, dell'11/12/2018 (cosiddetto Red II);
- il **Decreto Legge del 01/03/2022 n. 17** convertito, con modificazioni, in Legge n. 34 del 27/04/2022 (meglio noto come "Decreto Energia");
- il **Decreto Legge del 21/03/2022 n. 21** recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*" convertito, con modificazioni, in Legge n. 51 del 20/05/2022 (anche detto "Decreto Ucraina-bis" o "Taglia prezzi");
- il **Decreto Legge del 17/05/2022, n. 50** "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022 (detto anche "Decreto aiuti");
- il **Decreto Legge del 09/08/2022 n. 115** "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*", convertito in Legge n. 142 del 21/09/2022 (detto anche "Decreto aiuti-bis");
- il **Decreto Legge del 23/09/22, n. 144** "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" (detto anche "Decreto aiuti-ter");
- il **Decreto Legge 18/11/2022 n. 176** "*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*" (denominato "Decreto aiuti-quater").
- il **Decreto Legge 24/02/2023, n. 13** - "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", convertito in legge n. 41 del 21/04/2023.

Tuttavia, tali provvedimenti non comportano modificazioni all'iter autorizzatorio del progetto in esame, ma introducono interessanti novità sulle aree considerate idonee per la realizzazione di impianti FER.

In particolare, le modificazioni apportate dal **Decreto Legge 13/2023** hanno aggiornato la disciplina introdotta dal D.Lgs. 199/2021 per l'individuazione e l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee, anche ampliando l'elenco delle aree considerate idonee ope legis.

Intervenendo sull'art.20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, il D.L. 13/2023 stabilisce che sono considerate aree idonee, oltre a quelle a destinazione industriale:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nè ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della Cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 387/2003.

Ad ogni modo, come ricorda lo stesso art. 20, comma 7 del D. Lgs 199/2021, "**le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile**, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, **in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee**".

Inoltre, il Decreto Legge 23/09/22, n. 144, all'art. 10, introduce come aree idonee i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della Transizione Ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2.2 PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

2.2.1 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARI

Il più recente quadro programmatico di riferimento dell'Unione Europea relativo al settore dell'energia comprende i seguenti documenti:

- l'Accordo sul fondo Loss&Damage firmato a Novembre 2022, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27, convocata a Sharm el Sheik e che si è conclusa il 18/11/2022;
- il REPowerEU: energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili per l'Europa, il piano presentato lo scorso maggio 2022 dalla Commissione Europea e completato il 20/07/2022;
- l'Accordo di Glasgow (Glasgow Climate Act) firmato nel novembre 2021, nell'ambito della COP26, l'annuale Conferenza dell'Onu sull'emergenza climatica, convocata a Glasgow e che si è conclusa il 13/11/2021;
- il Quadro 2030 per il Clima e l'Energia;
- il Winter Package varato nel novembre 2016;
- le strategie dell'Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni n. 80, 81 e 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/02/2016 a seguito della firma dell'Accordo di Parigi (COP21) il 12/12/2015;
- il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, approvato il 17/12/2008;

- il Protocollo di Kyoto.

Per completezza si segnalano anche gli Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, relativi alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

Con riferimento alla natura del progetto, è inoltre stata analizzata la *Direttiva 2009/28/CE*, relativa alla promozione delle energie rinnovabili e le più recenti comunicazioni relative alle azioni future nel campo delle energie rinnovabili.

2.2.1.1 CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI COP27

Nell'ambito della COP27, convocata a Sharm el Sheik e che si è conclusa il 18/11/2022, il principale traguardo è stato l'istituzione del fondo "Loss and Damage", già precedentemente discusso durante la COP26. Si tratta di un fondo per i ristori destinato ai Paesi vulnerabili e maggiormente colpiti dalle perdite e danni dovuti ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi principali della Conferenza erano quattro e sono di seguito richiamati:

1. **Mitigazione:** mantenere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
2. **Adattamento:** stabilire un programma d'azione globale rafforzato in materia di adattamento.
3. **Finanziamenti:** esaminare i progressi compiuti in relazione alla messa a disposizione di 100 miliardi di USD all'anno entro il 2025 per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
4. **Collaborazione:** assicurare un'adeguata rappresentazione di tutti i pertinenti portatori di interessi nella COP27, soprattutto delle comunità vulnerabili.

La COP27 ha conservato l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, nonché il risultato maggiore della COP26 di Glasgow. Durante la Conferenza è stato riconosciuto che per mantenere l'obiettivo di 1,5°C sia necessaria una riduzione delle emissioni del 43% al 2030 rispetto al 2019, tuttavia con gli impegni di decarbonizzazione attuali il taglio di emissioni sarebbe solo dello 0,3% al 2030 rispetto al 2019. Per questo motivo gli stati che non hanno ancora aggiornato i loro obiettivi di decarbonizzazione sono invitati a farlo entro il 2023.

2.2.1.2 CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI COP28

La 28ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) si è svolta dal 30 novembre al 13 dicembre 2023 a Dubai, negli Emirati arabi uniti. L'UE e i suoi 27 Stati membri hanno partecipato all'evento in qualità di parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Durante la COP28 è stato realizzato il primo bilancio globale nel quadro dell'accordo di Parigi, che ha misurato i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'accordo. Il bilancio ha evidenziato la necessità di raggiungere il picco delle emissioni globali di gas a effetto serra entro il 2025 e di una loro riduzione del 43% entro il 2030 e del 60% entro

il 2035 rispetto ai livelli del 2019, al fine di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Ha inoltre rilevato il ritardo di alcuni paesi per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Le parti hanno convenuto di presentare entro la COP30 i loro piani aggiornati per il clima per il 2035, che dovrebbero essere allineati al limite di 1,5 °C sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e dei risultati del bilancio globale 2023.

È stato concordato un quadro per un obiettivo globale di adattamento, unitamente ad accordi sulla necessità di garantire il finanziamento delle attività di adattamento.

In occasione della COP 28 l'UE e i suoi paesi hanno incoraggiato le parti a concordare i seguenti obiettivi globali in materia di energia:

- **realizzare la transizione verso l'abbandono dell'energia fossile:** le parti hanno convenuto di abbandonare progressivamente i combustibili fossili nel settore dell'energia entro il 2050;
- **energie rinnovabili ed efficienza energetica:** le parti hanno convenuto di triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e di raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

2.2.1.3 REPOWEREU

In risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione Europea ha presentato il piano REPowerEU il 18 maggio 2022. REPowerEU è il piano per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Il piano è stato poi completato il 20 luglio 2022, con un ulteriore tassello volto a ridurre del 15% la domanda di gas in tutti gli Stati membri dell'UE nei prossimi 8 mesi e ad immagazzinare più gas per l'inverno. Il 21 febbraio 2023 il Consiglio dell'UE ha formalmente adottato un regolamento modificativo finalizzato all'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nel dispositivo per la ripresa e la resilienza.

REPowerEU stabilisce una serie di misure per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, aumentando nel contempo la resilienza del sistema energetico dell'UE. I punti fondamentali sono:

- **Diversificare** - l'UE sta collaborando con partner internazionali per trovare forniture energetiche alternative. Nel breve termine si ha bisogno di forniture alternative di gas, petrolio e carbone. In futuro occorrerà anche idrogeno rinnovabile.
- **Risparmiare** - tutti i cittadini, le imprese e le organizzazioni possono risparmiare energia. Occorre prevedere anche misure di emergenza in caso di interruzione dell'approvvigionamento.
- **Accelerare l'energia pulita** - le rinnovabili costituiscono l'energia più economica e pulita a nostra disposizione e possono essere prodotte internamente, riducendo la necessità di importazioni di energia. REPowerEU accelererà la transizione verde e stimolerà ingenti investimenti nell'energia rinnovabile, aiutando così l'industria ed i trasporti a sostituire più rapidamente i combustibili fossili, per ridurre le emissioni e la dipendenza.

È sostenuto da misure finanziarie e provvedimenti legislativi volti a costruire la nuova infrastruttura ed il nuovo sistema energetico di cui l'Europa ha bisogno.

La Commissione propone di incrementare l'obiettivo 2030 dell'UE per le rinnovabili dall'attuale 40% al 45%. Il piano REPowerEU porterebbe la capacità complessiva di produzione di energia rinnovabile a 1.236 GW entro il 2030, a fronte di 1.067 GW previsti nel pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55). In particolare, la strategia dell'UE per l'energia solare promuoverà la diffusione dell'energia fotovoltaica. Con questa strategia, il REPowerEU mira a connettere alla rete oltre 320 GW di solare fotovoltaico di nuova installazione entro il 2025, più del doppio rispetto ai livelli odierni, e quasi 600 GW entro il 2030. Questa capacità supplementare consentirà di evitare il consumo di 9 miliardi di m³ di gas naturale l'anno entro il 2027.

2.2.1.4 ACCORDO DI GLASGOW E COP26

Nell'ambito della COP26, l'annuale Conferenza dell'Onu sull'emergenza climatica, convocata a Glasgow e che si è conclusa il 13/11/2021 è stato firmato il Glasgow Climate Act. La conferenza, rinviata lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19, è stata presieduta dal Regno Unito in partnership con l'Italia.

Gli obiettivi principali erano quattro e sono di seguito richiamati:

1. **Mitigazione:** azzerare le emissioni nette entro il 2050, contenendo l'aumento delle temperature non oltre 1,5 gradi rispetto all'epoca pre-industriale, accelerando l'eliminazione graduale del carbone, riducendo la deforestazione ed incrementando l'utilizzo di energie rinnovabili. Di importanza rilevante, quindi è l'inserimento esplicito, nel testo finale del Glasgow Climate Pact del riferimento alla *graduale* eliminazione dell'uso del carbone, con la richiesta da parte dell'India di una modifica all'ultimo minuto per ammorbidire il riferimento; in particolare, all'articolo 36, il termine «phase out» (eliminazione) è stato sostituito con «phase down» (riduzione progressiva).
2. **Adattamento:** la problematica è legata principalmente agli effetti devastanti del progressivo cambiamento del clima. In occasione della COP26 l'obiettivo era quello di supportare i paesi più vulnerabili a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici con lo scopo di salvaguardare e tutelare le comunità e gli habitat naturali maggiormente a rischio. Inoltre, è stato deciso di raddoppiare i fondi internazionali stanziati per le azioni di adattamento soprattutto nei paesi più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici, ed è stato approvato un programma di lavoro per definire il "*Global Goal on Adaptation*", finalizzato a definire gli indicatori per monitorare le azioni di adattamento dei Paesi. Si sottolinea come sia stata particolarmente accesa la negoziazione sulle perdite ed i danni derivanti dai cambiamenti climatici ("*Loss and Damage*"), con una forte spinta negoziale per chiedere strumenti finanziari dedicati a supportare i Paesi e per minimizzare le perdite ed i danni. Nelle conclusioni, è previsto l'avvio di un "dialogo" su questo tema, da concludersi entro il 2024, per l'istituzione di un fondo per sistemi di allerta e minimizzazione delle perdite e danni conseguenti ai cambiamenti climatici.
3. **Finanza per il clima:** L'obiettivo di raggiungere, entro il 2020, 100 miliardi di dollari annui a supporto dei Paesi vulnerabili non è stato raggiunto, poiché nel 2019 sono sfiorati gli 80 miliardi. Tuttavia, nell'ambito della COP26, da parte dei Paesi e delle istituzioni finanziarie, sono stati molteplici gli impegni volti ad aumentare i propri contributi. In base alle stime dell'OCSE il raggiungimento dell'obiettivo di 100 miliardi USD annui si potrebbe raggiungere entro il 2023, con la prospettiva di aumentare l'impegno negli anni seguenti.

4. **Finalizzazione del "Paris Rulebook"**: lo scopo è quello di rendere operativo l'Accordo di Parigi, orientando i lavori su tre temi di natura tecnica:

- ✓ **Trasparenza**: l'insieme delle modalità per il reporting delle emissioni di gas serra ed il monitoraggio degli impegni assunti dai Paesi attraverso i contributi determinati a livello nazionale (NDC - Nationally Determined Contributions). Sono state finalmente adottate le tabelle e i formati per il reporting ai sensi del nuovo quadro di trasparenza (ETF) dell'Accordo di Parigi, che entrerà in vigore per tutti i Paesi, sviluppati e non, entro il 2024. Per la finalizzazione di questa tematica è stato necessario un accordo su come tradurre all'interno delle tabelle e dei formati le specifiche opzioni di "flessibilità" a disposizione dei paesi in via di sviluppo nel caso in cui non riescano ad applicare totalmente le regole stabilite in virtù di limiti di capacità nazionali. Sono state definite le tabelle comuni (CRT) da utilizzare per la rendicontazione dei dati relativi all'inventario delle emissioni e degli assorbimenti dei gas serra, i formati tabulari comuni (CTF) per il monitoraggio dei progressi nell'attuazione e nel raggiungimento degli NDC e gli indici di importanti rapporti di trasparenza che i Paesi dovranno redigere e trasmettere periodicamente all'UNFCCC.
- ✓ **Meccanismi** (Articolo 6 dell'Accordo di Parigi): per i meccanismi di mercato è stato raggiunto l'accordo previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Parigi, che riconosce la possibilità di utilizzare il mercato internazionale del carbonio per l'attuazione degli impegni determinati a livello nazionale, mediante l'adozione di linee guida per gli "approcci cooperativi" che prevedano lo scambio di quote (Articolo 6.2 dell'Accordo di Parigi), incluse le informazioni da includere nell'ambito del nuovo quadro di trasparenza. È inoltre prevista l'adozione di regole, modalità e procedure per i "meccanismi di mercato" (Articolo 6.4) e di un programma di lavoro all'interno del quadro degli approcci "non di mercato" (Articolo 6.8), con avvio nel 2022.
- ✓ **Orizzonti temporali comuni** (Common timeframes): con riferimenti ai Common timeframes (per definizione NDC), è stato raggiunto un accordo per una decisione non vincolante che incoraggia i Paesi a comunicare gli NDC su base quinquennale e con delle tempistiche per la loro attuazione di 5 anni.

2.2.1.5 QUADRO 2030 PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Il Quadro 2030 per il clima e l'energia comprende traguardi e obiettivi strategici a livello dell'Unione Europea per il periodo dal 2021 al 2030. Nell'ambito del Green Deal europeo, nel settembre 2020 la Commissione Europea ha proposto di elevare l'obiettivo ad una riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030, compresi emissioni ed assorbimenti, rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere tale obiettivo ha considerato tutte le azioni necessarie nei numerosi settori interessati, tra cui l'incremento delle quote di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso la formulazione di proposte legislative dettagliate al fine di mettere in atto e realizzare questa maggiore ambizione.

Ciò consentirà all'UE di rispettare gli impegni assunti nel quadro dall'Accordo di Parigi, progredendo verso un'economia climaticamente neutra e aggiornando il suo contributo determinato a livello nazionale.

Gli obiettivi chiave per il 2030 sono i seguenti:

- una **riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra** (rispetto ai livelli del 1990);
- una quota **almeno del 32% di energia rinnovabile**;
- un **miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica**.

L'obiettivo della riduzione del 40% dei gas serra sarà attuato mediante il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, il regolamento sulla condivisione degli sforzi con gli obiettivi di riduzione delle emissioni degli Stati membri ed il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. In tal modo tutti i settori contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo del 40% riducendo le emissioni e aumentando gli assorbimenti.

2.2.1.6 WINTER PACKAGE

L'energia ed il mercato energetico europeo rappresentano da sempre una priorità d'azione della Commissione Europea, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dei consumatori europei, e per promuovere – in maniera coordinata e conforme alle regole comunitarie – lo sviluppo di energie rinnovabili e strategie sostenibili.

In tale contesto, il 30/11/2016, la Commissione Europea ha varato un pacchetto di proposte in materia energetica – noto appunto come pacchetto invernale, ovvero “Winter Package” – preceduto dalla Comunicazione “Clean Energy for all Europeans” (“Energia pulita per tutti gli europei”).

Il “Pacchetto Invernale” rappresenta una delle più ampie e complesse iniziative adottate nell'ambito energetico: si articola infatti in ventuno provvedimenti, tra cui otto proposte legislative di modifica delle direttive esistenti.

Uno degli obiettivi più richiamati di tale intervento è quello della decarbonizzazione del settore produttivo energetico, affermando che la transizione verso l'energia pulita è la strada per la crescita futura, l'aumento dell'occupazione e la chiave di attrazione degli investimenti; secondo le stime fornite dalla Commissione stessa, infatti, le energie pulite nel 2015 hanno attirato investimenti globali per oltre 300 miliardi di euro.

L'implementazione delle nuove proposte di direttive potrebbe quindi consentire, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, di trasformare la transizione in una concreta opportunità per tutta l'economia europea arrivando a mobilitare fino a 177 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati all'anno dal 2021, con una stima di aumento del PIL dell'1% nel prossimo decennio e la creazione di 900.000 nuovi posti di lavoro.

Per raggiungere gli obiettivi annunciati dalla Commissione, il Pacchetto Invernale prevede numerose proposte di revisione di Direttive e Regolamenti esistenti, che per la prima volta vengono presentate in maniera integrata ed unitaria, mediante appunto un “pacchetto” di misure ancora in bozza, sulla scorta delle precedenti Comunicazioni note come “Pacchetto Clima Energia (2020)” e “Quadro per il Clima e l'energia” con gli obiettivi fino al 2030.

Tra le varie proposte di questo Pacchetto vi sono le seguenti:

- Modifica del regolamento sull'elettricità;
- Modifica della direttiva sull'elettricità;

- Modifica del Regolamento istitutivo dell'Agencia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER);
- Introduzione di un regolamento sulla preparazione del rischio nel settore dell'elettricit ;
- Modifica della direttiva sull'efficienza energetica;
- Modifica della direttiva sulla performance energetica delle costruzioni;
- Modifica della direttiva sull'energia rinnovabile;
- Nuovo Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia;
- Nuova Comunicazione sull'accelerazione dell'innovazione dell'energia pulita.

Tutti gli attori istituzionali europei sono quindi impegnati nell'approvazione delle proposte di modifica degli strumenti proposti dal Winter Package e successivamente nel loro recepimento a livello nazionale. Il percorso di approvazione e attuazione, tuttavia,   lento e complesso, e ancora oggi nessuno dei provvedimenti presentati in tale contesto sembra ancora aver visto la luce.

2.2.1.7 STRATEGIE DELL'UNIONE EUROPEA

Le linee generali dell'attuale strategia energetica dell'Unione Europea sono delineate nel pacchetto "Unione dell'Energia", che mira a garantire all'Europa e i suoi cittadini energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili. Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione.

Il pacchetto "Unione dell'Energia"   stato pubblicato dalla Commissione il 25/02/2015 e consiste in tre comunicazioni:

- una strategia quadro per l'Unione dell'energia, che specifica gli obiettivi dell'Unione dell'Energia e le misure concrete che saranno adottate per realizzarla (COM (2015)80);
- una comunicazione che illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sul clima firmato il 12/12/2015 a Parigi (COM (2015)81);
- una comunicazione che descrive le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica entro il 2020 (COM (2015)82).

Il 16/02/2016, facendo seguito all'adozione da parte dei leader mondiali del nuovo accordo globale e universale tenutosi a Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per la sicurezza energetica (sicurezza dell'approvvigionamento di gas, accordi intergovernativi nel settore energetico, strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas, strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento), per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la transizione energetica globale, al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

L'accordo di Parigi contiene sostanzialmente quattro impegni per i 196 stati che lo hanno sottoscritto:

- mantenere l'aumento di temperatura inferiore ai 2 gradi, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5 gradi;
- smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sar  sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente;
- controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze;

- versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti.

Il pacchetto presentato dalla Commissione nel 2015 indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di interruzione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente integrato nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Le proposte intendono inoltre migliorare la trasparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri. I contenuti del pacchetto "Unione dell'Energia" sono definiti all'interno delle tre comunicazioni presentate di seguito.

COM (2015)80 - Strategia Quadro per un'Unione dell'Energia Resiliente

La strategia quadro della Commissione per l'Unione dell'Energia si basa sui tre obiettivi consolidati della politica energetica dell'UE, ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità e la competitività.

La strategia è stata strutturata su cinque settori strettamente collegati:

- **Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia.** L'obiettivo è rendere l'UE meno vulnerabile alle crisi esterne di approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza da determinati combustibili, fornitori e rotte di approvvigionamento. Le misure proposte mirano a garantire la diversificazione dell'approvvigionamento, incoraggiare gli Stati membri e il settore dell'energia a collaborare per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e aumentare la trasparenza delle forniture di gas.
- **Mercato interno dell'energia.** L'obiettivo è dare nuovo slancio al completamento di tale mercato. Le priorità comprendono il miglioramento delle interconnessioni energetiche, la piena attuazione e applicazione della normativa vigente nel settore dell'energia, il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nella definizione delle politiche energetiche e l'agevolazione della scelta dei fornitori da parte dei cittadini.
- **Efficienza energetica come mezzo per moderare la domanda di energia.** L'UE dovrebbe prodigarsi per conseguire l'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014, di un miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 27% entro il 2030. Le misure previste comprendono l'aumento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia, il potenziamento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.
- **Decarbonizzazione dell'economia.** La strategia dell'Unione dell'Energia si fonda sulla politica climatica dell'UE, basata sull'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra interne di almeno il 40% rispetto al 1990. Anche il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE dovrebbe contribuire a promuovere gli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio.
- **Ricerca, innovazione e competitività.** L'obiettivo è porre ricerca e innovazione al centro dell'Unione dell'Energia. L'UE dovrebbe occupare una posizione di primo piano nelle tecnologie delle reti e delle case intelligenti, dei trasporti puliti, dei combustibili fossili puliti e della generazione nucleare più sicura al mondo.

COM (2015)81 - Protocollo di Parigi, Lotta ai Cambiamenti Climatici Mondiali dopo il 2020

La comunicazione illustra la visione dell'UE per il nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici (il protocollo di Parigi), che è stato adottato il 12/12/2015, al termine della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici.

In particolare, essa formalizza l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, convenuto durante il Consiglio Europeo dell'ottobre 2014, come obiettivo per le emissioni proposto dall'UE per il protocollo di Parigi.

Inoltre, la comunicazione:

- illustra gli obiettivi che il protocollo di Parigi dovrebbe puntare a realizzare, tra cui la riduzione delle emissioni, lo sviluppo sostenibile e gli investimenti nello sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici;
- evidenzia l'esigenza di un processo di riesame e rafforzamento degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Parigi;
- sottolinea l'importanza di regole precise in materia di monitoraggio, rendicontazione, verifica e contabilizzazione per tutte le parti del protocollo di Parigi;
- descrive nel dettaglio le modalità con cui promuovere l'attuazione e la cooperazione, quali la mobilitazione di fondi pubblici e privati e il sostegno allo sviluppo e all'impiego di tecnologie nel settore del clima;
- sottolinea l'esigenza di incidere sui cambiamenti climatici tramite altre politiche, quali le politiche di ricerca e sviluppo.

COM (2015)82 – Raggiungere l'Obiettivo del 10% di Interconnessione Elettrica

Questa comunicazione esamina le modalità per raggiungere l'obiettivo del 10% per le interconnessioni elettriche entro il 2020, un traguardo sostenuto dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014. Essa si concentra in particolare sui seguenti elementi:

- miglioramento della situazione nei 12 Stati membri con un livello di interconnessione inferiore al 10% (Irlanda, Italia, Romania, Portogallo, Estonia, Lettonia, Lituania, Regno Unito, Spagna, Polonia, Cipro e Malta);
- progetti previsti nell'ambito del regolamento RTE-E (Reti Transeuropee dell'Energia) e il meccanismo per collegare l'Europa (CEF, Connecting Europe Facility), che contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo di interconnessione;
- strumenti finanziari disponibili e modi in cui possono essere pienamente utilizzati per sostenere i progetti di interconnessione elettrica;
- modalità di rafforzamento della cooperazione regionale.

COM(2019)640 – Il Green Deal Europeo

Dopo l'adozione del pacchetto, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Il Green Deal Europeo" (COM(2019) 640), la quale ha riformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e ha previsto un piano d'azione finalizzato a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. È stata inoltre riconosciuta la necessità di predisporre un quadro generale che comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati a beneficio degli Stati membri, per assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, considerando quindi le diverse situazioni nazionali di partenza.

A seguito dell'adozione del Documento, la Commissione europea ha presentato il **04/03/2020 la proposta di "legge europea sul clima"**, seguita da una modifica alla proposta iniziale il 17 settembre, per **includere un obiettivo UE riveduto di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030** rispetto ai livelli del 1990. La proposta è stata **approvata in via definitiva** il 09/07/2021 con il **Regolamento 2021/1119/UE**, che ha sancito l'obiettivo della neutralità climatica al 2020 e il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030. Tale traguardo consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas effetto serra (al netto degli assorbimenti) di almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990 ed entro il 2030.

Il raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici e di transizione energetica sono però strettamente legati al **Piano europeo di ripresa e resilienza**: la Transizione verde rientra infatti tra i sei pilastri sui quali i Piani nazionali di ripresa e resilienza si devono focalizzare ai fini dell'ottenimento del sostegno europeo. Essa infatti discende direttamente dal Green Deal e dal doppio obiettivo dell'Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030.

Il **Regolamento n. 2021/241/UE** istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, prevedendo (art. 18) che un minimo del 37% della spesa per investimenti e riforme programmata nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici, senza che essi arrechino danni significativi all'ambiente. In tale contesto, quindi, gli **obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili** rivestono un ruolo centrale.

Il Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza, recentemente approvato dal Consiglio dell'Unione europea, profila infatti un futuro aggiornamento del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) e della Strategia di Lungo Termine per la Riduzione delle Emissioni dei Gas a Effetto Serra.

Il **Regolamento n. 2021/1119/UE** del 30/06/2021 istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Definisce inoltre il quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione, stabilendo inoltre l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l'obiettivo vincolante per l'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

2.2.1.8 PACCHETTO CLIMA-ENERGIA 20-20-20

Il Pacchetto Clima ed Energia 20-20-20, approvato il 17/12/2008 dal Parlamento Europeo, costituiva il quadro di riferimento con il quale l'Unione Europea intendeva perseguire la propria politica di sviluppo per il 2020, ovvero riducendo del 20%, rispetto al 1990, le emissioni di gas a effetto serra, portando al 20% il risparmio energetico e aumentando al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Il pacchetto comprendeva, inoltre, provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.

2.2.1.9 PROTOCOLLO DI KYOTO

Il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆), sottoscritto il 10/12/1997, prevedeva un forte impegno della Comunità Europea nella riduzione delle emissioni di gas serra (-8%, come media per il periodo 2008 – 2012, rispetto ai livelli del 1990). Nel 2013 ha avuto avvio il cosiddetto "Kyoto 2", ovvero il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020).

2.2.1.10 DIRETTIVA ENERGIE RINNOVABILI

La Direttiva Energie Rinnovabili, adottata mediante codecisione il 23/04/2009 (Direttiva 2009/28/CE, recante abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), stabiliva che una quota obbligatoria del 20% del consumo energetico dell'UE dovesse provenire da fonti rinnovabili entro il 2020, obiettivo ripartito in sotto-obiettivi vincolanti a livello nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza dei paesi. Essa, inoltre, obbligava tutti gli Stati membri, entro il 2020, a derivare il 10% dei loro carburanti utilizzati per i trasporti da fonti rinnovabili.

Il 17/01/2018 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva europea sulle energie rinnovabili per il periodo 2020-2030 (*Direttive (UE) 2018/2021*), la quale riporta i nuovi obiettivi per l'efficienza energetica e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Essa, infatti, fissa al 35% il target da raggiungere entro il 2030 a livello comunitario, sia per quanto riguarda l'obiettivo dell'aumento dell'efficienza energetica, sia per la produzione da fonti energetiche rinnovabili – che dovranno rappresentare una quota non inferiore al 35% del consumo energetico totale.

Gli obiettivi introdotti con la nuova Direttiva non saranno però vincolanti a livello nazionale, ma solo indicativi: i singoli Stati saranno infatti chiamati a fissare le necessarie misure nazionali in materia di energia, in linea con i nuovi target, ma non verranno applicate sanzioni nei confronti di quei Paesi che non dovessero riuscire a rispettare i propri obiettivi energetici nazionali, nel caso in cui sussistano "circostanze eccezionali e debitamente giustificate". La direttiva stabilisce un nuovo obiettivo vincolante per l'UE in termini di energie rinnovabili per il 2030, pari ad almeno il 32% dei consumi energetici finali, con una clausola su una possibile revisione al rialzo entro il 2023, e un obiettivo più ambizioso, pari al 14%, per quanto riguarda la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti entro il 2030.

Viene inoltre incoraggiato l'autoconsumo, attraverso la possibilità, per i consumatori che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, di stoccarla senza costi aggiuntivi o tasse.

2.2.1.11 AZIONI FUTURE NEL CAMPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

COM(2012)0271 - Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo

Nella comunicazione del 06/06/2012 "Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271), la Commissione individuava i settori in cui intensificare gli sforzi entro il 2020, affinché la produzione di energia rinnovabile dell'UE continui ad aumentare fino al 2030 e oltre, ed in particolare affinché le tecnologie energetiche rinnovabili divengano meno costose, più competitive e basate sul mercato ed affinché vengano incentivati gli investimenti nelle energie rinnovabili, con la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, un mercato del carbonio ben funzionante ed imposte sull'energia concepite in modo adeguato.

A novembre 2013, la Commissione ha fornito ulteriori orientamenti sui regimi di sostegno delle energie rinnovabili, nonché sul ricorso a meccanismi di cooperazione per raggiungere gli obiettivi

in materia di energia rinnovabile ad un costo inferiore (COM (2013)7243). Essa ha annunciato una revisione completa delle sovvenzioni che gli Stati membri sono autorizzati ad offrire al settore delle energie rinnovabili, preferendo le gare d'appalto, i premi di riacquisto ed i contingenti obbligatori alle tariffe di riacquisto comunemente utilizzate.

L'energia rinnovabile svolge un ruolo fondamentale nella strategia a lungo termine della Commissione, delineata nella "Tabella di marcia per l'energia 2050" (COM (2011)0885). Gli scenari di decarbonizzazione del settore energetico proposti nella tabella di marcia sono finalizzati al raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 30% entro il 2030. In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2013, del Libro verde "Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030" (COM (2013)0169), la Commissione, nella sua comunicazione del 22/01/2014 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM (2014)0015), ha proposto di non rinnovare gli obiettivi nazionali vincolanti per le energie rinnovabili dopo il 2020. È previsto un obiettivo vincolante, pari al 27 % del consumo energetico da fonti energetiche rinnovabili, soltanto a livello di UE. La Commissione, infatti, si attende che gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di riduzione dei gas a effetto serra stimolino la crescita nel settore dell'energia.

Nel luglio 2021, nell'ambito del pacchetto legislativo finalizzato alla **realizzazione del Green Deal europeo**, la Commissione ha proposto una modifica alla direttiva sulle energie rinnovabili per allineare gli obiettivi in materia di energie rinnovabili alla sua nuova ambizione climatica, pubblicando un nuovo pacchetto legislativo sull'energia intitolato «*Pronti per il 55%: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica*» (COM(2021)0550).

COM(2021)0550 «Pronti per il 55%: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica»

Il pacchetto "Pronti per il 55%" (Fit for 55) consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo: garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre. Nel complesso, il pacchetto rafforza otto atti legislativi esistenti e presenta cinque nuove iniziative in una serie di settori strategici ed economici: clima, energia e combustibili, trasporti, edilizia, uso del suolo e silvicoltura.

Per il settore energetico in particolare e per centrare l'obiettivo 2030, la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili propone di portare l'obiettivo vincolante complessivo di rinnovabili nel mix energetico dell'UE dall'attuale 32% al 40%. Saranno inoltre stabiliti contributi nazionali indicativi, che precisano l'entità del contributo di ogni Stato membro al raggiungimento dell'obiettivo collettivo. La proposta aiuta gli Stati membri a sfruttare al meglio le possibilità di usare energie rinnovabili in tutti i settori con efficienza di costo, grazie a una combinazione di obiettivi e misure settoriali.

COM(2021)0557 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

Nella nuova revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (COM(2021)0557) la Commissione ha proposto di aumentare la quota vincolante di energie da fonti rinnovabili nel mix energetico

dell'UE al 40% entro il 2030 promuovendo la diffusione dei combustibili rinnovabili, quale l'idrogeno nell'industria e nei trasporti, con obiettivi aggiuntivi. Nello specifico è previsto:

- un nuovo parametro di riferimento pari al 49% di utilizzo delle energie rinnovabili nell'edilizia entro il 2030;
- un nuovo parametro di riferimento corrispondente a un incremento annuale di 1,1 punti percentuali nell'utilizzo delle energie rinnovabili nell'industria;
- un incremento annuo vincolante di 1,1 punti percentuali a livello nazionale nell'utilizzo delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;
- un incremento annuo indicativo di 2,1 punti percentuali nell'utilizzo delle energie rinnovabili e del calore e del freddo di scarto per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento.

La direttiva Rinnovabili rappresenta, quindi, il principale strumento dell'UE per promuovere l'energia da fonti rinnovabili.

2.2.2 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NAZIONALI

Gli strumenti normativi e di pianificazione a livello nazionale relativi al settore energetico sono i seguenti:

- L. del 21/04/2023, n. 4, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;
- D.L. del 24/02/2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. del 18/11/2022, n. 176, "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica";
- D.L. del 23/09/2022, n. 144, "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- L. del 21/09/2022, n. 142, conversione in legge del D.L. del 09/08/2022, n. 115 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali";
- L. del 15/07/2022, n. 91, conversione in legge del D.L. 17/05/2022, n. 50, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- L. del 20/05/2022, n. 51, conversione in legge del D.L. 21/03/2022, n. 21, "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";
- L. del 27/04/2022, n. 34, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 01/03/2022, n. 17;
- D.Lgs. dell'08/11/2021, n. 199, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima per il periodo 2021-2030;

- Strategia Energetica Nazionale 2017, adottata con D.M. del 10/11/2017;
- L. del 23/08/2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Con riferimento alla natura del progetto, è stata inoltre analizzata la legislazione nazionale nel campo delle fonti rinnovabili, che consiste principalmente nel recepimento delle direttive Europee di settore.

2.2.2.1 DECRETO LEGGE 24/02/2023, N. 13

Il Decreto Legge 24 febbraio n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" è stato convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 ed entrata in vigore il 22 aprile 2023.

L'articolo di interesse ai fini del presente progetto è l'art. 47 "Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui si riportano, di seguito, i principali punti.

L'art. 47 della norma modifica l'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, introducendo il Procedimento Unico: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale."

La norma interviene sulla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20 del decreto legislativo 199/21 di recepimento della Direttiva REDII).

Si individuano inoltre una serie di casi esentati dalle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006, ma a condizione che abbiano già ottenuto nei piani o programmi VAS positiva.

Infine, la norma abroga l'espressione del Ministero della Cultura con parere nelle aree contermini, allo stesso tempo elimina ogni disposizione relativa alle aree contermini di cui alle linee guida per l'installazione degli impianti rinnovabili approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.

2.2.2.2 DECRETO LEGGE 18/11/2022, N. 176

Il Decreto Legge Aiuti-quarter del 18/11/2022, n. 176 (Recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica") ha introdotto novità principalmente riconducibili a misure di sostegno alle imprese e cittadini in tema di consumi energetici, tra cui:

- Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- Rateizzazione delle bollette utenze energia e gas;
- Modifiche detrazione superbonus 110%;

Inoltre, l'art. 11 "Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC", allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce alcune modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così riportate:

- *al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato»;*
- *dopo il nono periodo, è inserito il seguente: «Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo.».*

2.2.2.3 DECRETO LEGGE 23/09/2022, N. 144

Il Decreto Legge Aiuti-ter del 23/09/2022, n. 144 (Recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)") ha introdotto novità riconducibili a:

- Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
- Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali;
- Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le principali novità nel settore delle energie rinnovabili riguardano il contributo del Ministero dell'Interno alla resilienza energetica nazionale (Art. 10):

*"1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, **il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, [...].***

*2. **Per le finalità di cui al comma 1**, il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 **possono costituire comunità energetiche rinnovabili** nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche **per impianti superiori a 1 MW**, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del D.Lgs. 08/11/2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.*

*3. **I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee** ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021, n. 108."*

2.2.2.4 LEGGE 21/09/2022, N. 142

La *Legge 21/09/2022, n.91* ha convertito in legge, con modificazioni, il *Decreto Legge Aiuti-Bis 09/08/2022, n. 115* (Recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali").

Le novità introdotte interessano diverse materie e sono riconducibili a:

- Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
- Misure urgenti relative all'emergenza idrica;
- Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza;
- Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici;
- Istruzione e università;
- Disposizioni in materia di giustizia.

In particolare, in materia di energia, la Legge verte su misure di sostegno a cittadini e imprese per il caro energia e carburante.

2.2.2.5 LEGGE 15/07/2022, N. 91

La *Legge 15/07/2022, n.91* ha convertito in legge, con modificazioni, il *Decreto Legge 17/03/2022, n. 50* (Recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina").

Le novità introdotte interessano diverse materie e sono riconducibili a:

- misure in materia di energia;
- misure a sostegno della liquidità delle imprese;
- misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti;
- misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport;
- misure in favore degli enti territoriali;
- disposizioni in relazione alla crisi Ucraina;
- disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti.

Le principali novità nel settore delle energie rinnovabili riguardano:

- l'ampliamento dei siti e delle aree idonee (art. 6);
- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 7);
- l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (art. 8);
- le disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (art. 9);
- le disposizioni in materia di VIA (art. 10).

L'Art. 6 relativo all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile al comma 8 viene aggiunto: "c-quater) Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, **sono**

considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021, n. 108."

L'Art. 7 introduce significative forme di semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) viene stabilito che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (qualora il progetto sia sottoposto a **valutazione di impatto ambientale di competenza statale**) le eventuali **deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA** (anche in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale). **Le deliberazioni espresse dal Consiglio dei ministri confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico** che deve essere **perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi 60 giorni** e, se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, **decorso inutilmente tale termine di 60 giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata**;
- b) si interviene sugli iter autorizzativi connessi alla costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili prevedendo che:
 - o **per la realizzazione di tutti gli impianti a fonti rinnovabili** (diversi da impianti alimentati a biomassa, a biogas, biometano di nuova costruzione e impianti fotovoltaici) **il proponente**, al momento di presentazione della domanda di autorizzazione, **può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse**;
 - o sono considerate **aree idonee ex lege** all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili **anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento**.

L'art 10 in materia di VIA, prevede che **decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA debba essere reiterato**, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute.

2.2.2.6 LEGGE 20/05/2022, N. 51

La Legge 20/05/2022, n. 51 ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 21/03/2022, n. 21 (recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina").

Le novità introdotte interessano diverse materie e sono riconducibili a:

- contenimento prezzi gasolio e benzina;

- misure in tema di prezzi dell'energia e del gas;
- sostegno alle imprese;
- rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica;
- accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa.

In tema di energie rinnovabili, le novità riguardano essenzialmente gli impianti fotovoltaici a terra sia in termini di semplificazioni degli iter procedurali, che in termini di aree idonee, mentre non vi sono modifiche in tal senso riguardanti gli impianti eolici.

2.2.2.7 LEGGE 27/04/2022, N. 34

La Legge 27/04/2022, n. 34 ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 01/03/2022, n. 17 (recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" - Decreto Energia), introducendo novità e semplificazioni che riguardano anche il settore delle rinnovabili.

Le novità introdotte interessano diverse materie e sono riconducibili a:

- misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;
- misure strutturali e di semplificazione in materia energetica (tra cui anche le rinnovabili e in particolare il fotovoltaico);
- misure per il rilancio delle politiche industriali;
- misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali;
- ulteriori misure urgenti.

Le principali novità in materia energetica riguardano:

- la procedura semplificata per gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse;
- l'estensione del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW;
- l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale;
- la semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee;
- l'autoconsumo;
- la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore.

Relativamente alle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, l'**art. 9** stabilisce che:

"Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il Decreto Energia dispone che l'aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito Decreto del Ministero della Transizione Ecologica. Sulla base dei decreti del MASE, le Regioni provvederanno poi alla concreta individuazione delle aree idonee.

Nella definizione dei criteri e dei principi per l'individuazione delle aree idonee devono essere privilegiate anche le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica.

Intervenendo sull'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, il Decreto Energia stabilisce che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate idonee ope legis oltre alle aree a destinazione industriale:

- *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;*
- *le aree dei siti oggetto di bonifica;*
- *le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;*
- *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*

Infine, viene integrato **articolo 22** del D.Lgs. n. 199 del 2021, recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica nel procedimento di VIA si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

2.2.2.8 DECRETO LEGISLATIVO 8/11/2021, N.199

Il D.Lgs. n. 199 dell'08/11/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del paese recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, e rientra nelle disposizioni attuative del PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili.

All'art.3, inoltre, viene reso noto l'obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, per tenere conto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante per l'Unione Europea di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Il decreto definisce:

- I regimi di sostegno e gli strumenti di promozione;
- La regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso, delle tariffe per i piccoli incentivi di condivisione dell'energia;

- I regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale;
- I progetti comuni e i trasferimenti statistici con altri Stati membri;
- Le autorizzazioni e le procedure amministrative;
- La regolamentazione tecnica e obblighi;
- Le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili;
- Le reti di teleriscaldamento, quelle elettriche, del gas e di idrogeno;
- L'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
- I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni nonché il calcolo dell'impatto di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
- La verifica di conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- Le disposizioni in materia di mobilità elettrica;
- Le misure sull'informazione, la formazione e le garanzie d'origine;
- Il monitoraggio, le relazioni e i controlli.

Scopo del decreto è definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento da parte dell'Italia, entro il 2030, degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili. L'Italia intende, difatti, perseguire un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030. La norma, dunque, ha come finalità ulteriore quella di prevedere delle misure che vadano ad accelerare quanto stabilito all'interno del in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Il Decreto presenta, tra le novità più rilevanti, l'incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti. Tale obbligo sarà operativo dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore, per cui per tutti i titoli abilitativi presentati a partire dal 13/06/2022. Per gli edifici pubblici tale obbligo sale al 65%.

Si segnala inoltre che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà istituita una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili. La piattaforma sarà realizzata e gestita dal GSE. In sede di prima applicazione, inoltre, la piattaforma sarà funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica.

Per le aree non idonee, all'art. 22, il Decreto detta le seguenti disposizioni:

- a) nei procedimenti *di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione* (dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee» sono state inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale» ai sensi delle modifiche apportate del decreto-legge 01/03/2022, n. 17);

b) i termini *delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.*

Inoltre, a partire dal 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO₂ è destinata a coprire i costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia.

2.2.2.9 LEGGE 29/07/2021, N. 108

La *Legge n. 108 del 29/07/2021* ha convertito, con modificazioni, il *D. Lgs. 31/05/2021, n. 77*, (recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), ha sostanzialmente mantenuto l'impianto delle previsioni del decreto legge, definendo il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Al fine di individuare le opere di cui al PNIEC, l'art. 18 ha disposto l'inserimento nella Parte II del Decreto Legislativo 152/2006, il nuovo Allegato I-*bis* recante l'elenco delle opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, tra le quali rientrano:

- nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente relativamente a:
 - generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici, solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
 - generazione di energia geotermica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
 - produzione di carburanti sostenibili.
- infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno;
- interventi di efficienza energetica (riqualificazione energetica, impianti CAR, impianti di recupero di calore di scarto);
- interventi di sviluppo sulla RTN e riqualificazione delle reti di distribuzione.

Tali opere, assieme a tutte le infrastrutture necessarie per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica, ai sensi del nuovo articolo 7-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 108/2021), sono definite di **pubblica utilità, necessità ed urgenza**.

Nell'ottica di accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi sopra citati, il Decreto ha altresì introdotto importanti novità con particolare riguardo alle previsioni normative e regolatorie relative alle seguenti aree tematiche:

- procedura di VIA, Verifica di Assoggettabilità ("Screening") e disposizioni in materia paesaggistica;
- *repowering* degli impianti esistenti e modifiche sostanziali;

- aree agricole e incentivi;
- aree contermini;
- modifiche al procedimento amministrativo;
- titoli autorizzativi – Procedura Abilitativa Semplificata (**PAS**), Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (**PAUR**) e Procedimento Unico Ambientale (**PUA**).

Inoltre, attraverso l'art. 17 della Legge sono state apportate modifiche all'art. 8 del Testo Unico Ambiente, istituendo la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) per lo svolgimento delle procedure VIA di competenza statale che riguardano i progetti ricompresi nel PNRR e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC, individuati nell'Allegato I-bis del Testo Unico Ambiente.

Infine, si cita l'istituzione di una **Soprintendenza speciale presso il MIBACT** (art. 29 della Legge), avente la funzione di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati da interventi previsti nel PNRR sottoposti a VIA statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

2.2.2.10 PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA PER IL PERIODO 2021-2030

Il 21/01/2020, a termine di un percorso avviato nel dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha dato notizia dell'invio alla Commissione europea del testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) per gli anni 2021-2030, in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE. Il Piano è stato predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM ora MASE) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Il PNIEC è lo strumento fondamentale con cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il Piano si struttura in 5 linee d'intervento, che si svilupperanno in maniera integrata:

- Decarbonizzazione;
- Efficienza energetica;
- Sicurezza energetica;
- Sviluppo del mercato interno dell'energia
- Sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

L'obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

I principali obiettivi del PNIEC italiano sono:

- una **percentuale di energia da FER** nei Consumi Finali Lordi di energia **pari al 30%**, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE;
- una **quota di energia da FER** nei Consumi Finali Lordi di energia **nei trasporti del 22%** a fronte del 14% previsto dalla UE;

- una **riduzione dei consumi di energia primaria** rispetto allo scenario PRIMES 2007 **del 43%** a fronte di un obiettivo UE del 32,5%;
- la **riduzione dei "gas serra"**, rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS **del 33%**, superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE.

Nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC prospetta inoltre il phase out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.

Nella seguente tabella, tratta dal testo definitivo del PNIEC inviato alla Commissione a gennaio 2020, sono illustrati i principali obiettivi del Piano al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017.

TABELLA 2.1 PRINCIPALI OBIETTIVI SU ENERGIA E CLIMA DELL'UE E DELL'ITALIA AL 2020 E AL 2030

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
Interconnettività elettrica				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% ¹
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Fonte: PNIEC

2.2.2.11 STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 2017

La Strategia Energetica Nazionale 2017 è stata adottata con *Decreto Ministeriale 10/11/2017*. L'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17% - e sono stati compiuti importanti progressi tecnologici che offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell'energia e sostenibilità (Fonte: sito web del Ministero dello sviluppo economico).

La Strategia 2017 si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale:

- più competitivo, migliorando la competitività del Paese e continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- più sostenibile, raggiungendo in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- più sicuro, continuando a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche e rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN si citano i seguenti:

- **efficienza energetica:** riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- **fonti rinnovabili:** 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- **riduzione del differenziale di prezzo dell'energia:** contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- **cessazione della produzione di energia elettrica da carbone** con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- **razionalizzazione del downstream petrolifero**, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso **crescente** di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- **verso la decarbonizzazione al 2050:** rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- **raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy:** da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- **promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;**
- **nuovi investimenti sulle reti** per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- **riduzione della dipendenza energetica dall'estero** dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

La Strategia Energetica Nazionale 2017 inserisce inoltre come obiettivo prioritario l'utilizzazione di aree industriali e di aree da riqualificare per l'installazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, favorendo in questo modo il contenimento del consumo del suolo (inteso come superficie agricola, naturale e semi naturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione).

Secondo la SEN 2017 occorre in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. land capability classification).

Potranno essere così circoscritti e regolati i casi in cui si potrà consentire l'utilizzo di terreni agricoli improduttivi a causa delle caratteristiche specifiche del suolo, ovvero individuare modalità che consentano la realizzazione degli impianti senza precludere l'uso agricolo dei terreni (ad es: impianti rialzati da terra).

2.2.2.12 LEGGE 23/08/2004 N. 239

La Legge n. 239/04 del 23/09/2004 e s.m.i. disciplina e riorganizza il settore dell'energia attraverso l'ulteriore sviluppo della politica italiana dell'energia e del generale rinnovamento della gestione del settore dell'energia. La legge stabilisce gli obiettivi generali della politica nazionale dell'energia, definisce il ruolo e le funzioni dello stato e fissa i criteri generali per l'attuazione della politica nazionale dell'energia a livello territoriale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e cooperazione tra lo Stato, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, le Regioni e le Autorità locali.

Le strategie di intervento principali stabilite dalla Legge n. 239/2004 sono:

- la diversificazione delle fonti di energia;
- l'aumento dell'efficienza del mercato interno attraverso procedure semplificate e la riorganizzazione del settore dell'energia;
- il completamento del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia, allo scopo di promuovere la competitività e la riduzione dei prezzi;
- la suddivisione delle competenze tra stato e regioni e l'applicazione dei principi fondamentali della legislazione regionale di settore.

Alcuni tra gli obiettivi generali principali della politica energetica (sanciti dall'art. 1, punto 3) sono i seguenti:

- garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto (punto a);
- perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale (punto e).

2.2.2.13 RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

In base alla *Direttiva 2009/28/CE*, ciascuno Stato membro è tenuto a predisporre il proprio piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili mediante il quale, fermo restando l'obbligo di conseguire gli obiettivi nazionali generali stabiliti a livello comunitario, esso potrà liberamente

determinare i propri obiettivi per ogni specifico settore di consumo energetico da FER (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e le misure per conseguirli.

L'Italia ha trasmesso il proprio Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN) alla Commissione Europea nel luglio 2010. Ai due obiettivi vincolanti di consumo di energia da fonti rinnovabili fissati per l'Italia dalla *Direttiva 2009/28/CE* (il 17% e 10% dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti rinnovabili entro il 2020, rispettivamente sui consumi energetici complessivi e sui consumi del settore Trasporti), il PAN ne aggiunge altri due, non vincolanti, per il settore Elettrico e per il settore Termico (rispettivamente il 26,4% e 17,1% dei consumi coperti da FER).

Il PAN individua le misure economiche, non economiche, di supporto e di cooperazione internazionale, necessarie per raggiungere gli obiettivi. Esso prevede inoltre l'adozione di alcune misure trasversali, quali lo snellimento dei procedimenti autorizzativi, lo sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione, l'introduzione di specifiche tecniche per gli impianti, la certificazione degli installatori, criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi e misure di cooperazione internazionale.

Il provvedimento con cui l'Italia ha definito inizialmente gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, giuridico e finanziario, necessari per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili, è il *D.lgs. 03/03/2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)*. Le disposizioni del decreto, noto come "Decreto Rinnovabili", introducono diverse ed importanti novità dal punto di vista delle procedure autorizzative, della regolamentazione tecnica e dei regimi di sostegno.

In materia di procedure autorizzative, tra le novità vi sono la riduzione da 180 a 90 giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento unico di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), così come disciplinata dalle Linee Guida, con la "Procedura Abilitativa Semplificata" (PAS).

L'obiettivo del 17% assegnato all'Italia dall'UE dovrà essere conseguito secondo la logica del *burden-sharing* (letteralmente, suddivisione degli oneri), in altre parole ripartito tra le Regioni e le Province autonome italiane in ragione delle rispettive potenzialità energetiche, sociali ed economiche. Il *D.M. 15/03/2012 "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (c.d. Burden Sharing)"* norma questo aspetto indicando i target per le rinnovabili, Regione per Regione.

Come già anticipato al paragrafo precedente, l'Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei - con una penetrazione di rinnovabili del 17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target del 2020 di 17%. Per la Regione Puglia, a fronte di un valore iniziale di riferimento pari al 3%, il decreto prevedeva un incremento del 3,7% entro il 2012 e successivamente un incremento di circa 2 punti percentuali a biennio, tra il 2012 ed il 2020, fino a raggiungere l'obiettivo del 14,2% di energia prodotta con fonti rinnovabili.

La legge prevede anche misure di intervento in caso di inadempimento, fino all'ipotesi di commissariare le amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi, e fissa tre mesi di tempo affinché le Regioni recepiscano i loro target nei rispettivi Piani Energetici. Lo scopo perseguito è quello di accelerare l'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio degli impianti da FER ed

offrire agli operatori del settore un quadro certo cui far riferimento per la localizzazione degli impianti.

TABELLA 2.2 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI REGIONALI IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Sicilia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
TAA – Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
TAA – Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle D'Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Italia	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

Fonte: D.M. 15/3/2012, Tabella A

Con riferimento alla normativa di settore di interesse nazionale e che recepisce le direttive europee, il recepimento delle Direttive del cosiddetto Clean Energy package è avvenuto con:

- il **D.Lgs. n. 73 del 14/07/2020**, ai sensi della delega contenuta nella citata Legge n. 117/2019, ha dato recepimento alla *Direttiva UE 2018/2002* sull'efficienza energetica (Direttiva EED);
- il **D.Lgs. n. 48 del 10/06/2020**, ai sensi della delega contenuta nell'art. 23 della Legge di delegazione europea 2018, Legge n. 117/2019, ha recepito nell'ordinamento interno la *Direttiva(UE) 2018/844* sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive);
- il **D.Lgs. n. 47 del 09/06/2020**, anch'esso adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018, recepisce la *Direttiva (UE) 2018/410*, che stabilisce il funzionamento dell'Emissions Trading System europeo (EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030).

Il Quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima al 2030 è inoltre ancora in evoluzione. La Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia di ambiente, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo è previsto dalla legge europea sul clima (Regolamento 2021/1119/UE) ed è a sua volta funzionale a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, come indicato dal Green Deal europeo.

A livello nazionale tale Regolamento è stato recepito con il D.Lgs. n. 199 dell'08/11/2021 precedentemente descritto, con cui si ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

All'art. 3 sono definiti gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, come specificato di seguito:

*"1. L'Italia intende conseguire un **obiettivo minimo del 30%** come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo. L'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.*

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030".

2.2.2.14 AREE IDONEE ALLO SVILUPPO DI IMPIANTI FER

Le aree idonee allo sviluppo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono identificate a livello nazionale ai sensi del D.Lgs. 8/11/2021, n. 199, art. 20, comma 8, come aggiornato dai successivi decreti (quali il D.L. 13/2023) e leggi (quali L. 34/22, L. 91/22).

L'art.20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che **sono considerate aree idonee**, oltre a quelle a destinazione industriale:

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%;
- le aree dei siti oggetto di bonifica;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;

- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nè ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici.

Le aree in cui verranno installati gli aerogeneratori in progetto non ricadono in alcuna delle suddette casistiche, pertanto **non possono essere considerate aree idonee all'installazione di impianti FER.**

Si fa presente tuttavia come, ai sensi del comma 7, art. 20 del D. Lgs 199/2021, "**le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee**".

2.2.3 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

2.2.3.1 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA PUGLIA

Il *Piano Energetico Ambientale Regionale* (PEAR) è lo strumento di pianificazione strategica con cui la Regione Puglia programma ed indirizza gli interventi in campo energetico sul territorio regionale. Il Piano è stato adottato tramite *Delibera della Giunta Regionale n. 827 dell'08/06/2007*. Esso costituisce il principale strumento attraverso il quale la Regione Puglia programma ed indirizza gli interventi, anche strutturali, in campo energetico sul proprio territorio e regola le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale.

È tuttavia in corso il processo di revisione del PEAR vigente, le cui modalità di aggiornamento sono state individuate con *DGR 28/03/2012, n. 602*. Tale revisione è stata disposta anche dalla *L.R. n. 25 del 24/09/2012*, che ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

La *D.G.R. n. 1181 del 27/05/2015* ha disposto l'adozione del documento di aggiornamento del Piano nonché avviato le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il documento di aggiornamento del PEAR e il suo Rapporto Ambientale sono stati pubblicati sul BURP del 01/07/2015, nonché sul sito della Regione Puglia.

In seguito, la Giunta Regionale, con *D.G.R. n. 1390 dell'08/09/2017*, ha dato avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR. Come si evince dalla Relazione che accompagna l'aggiornamento al PEAR vigente: "*l'aggiornamento del vigente PEAR è riferito specificatamente alle fonti energetiche rinnovabili (FER) ed alle strategie per garantire il raggiungimento degli obiettivi regionali del Burden Sharing, di cui al DM 15/3/2012*".

Con *Deliberazione della Giunta Regionale n.1424 del 02/08/2018* è stato poi approvato il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) e il Rapporto Preliminare Ambientale.

Il PEAR vigente è strutturato in tre parti:

- "Parte I - Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione", che riporta l'analisi del sistema energetico della Regione Puglia, basata sulla ricostruzione dei bilanci energetici regionali, per il periodo 1990-2004;

- “Parte II - Gli obiettivi e gli strumenti”, che delinea le linee di indirizzo che la Regione intende seguire per definire una politica energetica di governo, sia per la domanda sia per l’offerta;
- “Parte III - La valutazione ambientale strategica”, che riporta la valutazione ambientale strategica del Piano con l’obiettivo di verificare il livello di protezione dell’ambiente a questo associato.

Gli obiettivi del Piano riguardanti la domanda e l’offerta di energia si incrociano con gli obiettivi/emergenze della politica energetica/ambientale nazionale e internazionale: da un lato il rispetto degli impegni di Kyoto, dall’altro la necessità di disporre di un’elevata differenziazione di risorse energetiche, da intendersi sia come fonti sia come provenienze. Il Piano Energetico Ambientale contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni e vuole costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

Sul lato dell’offerta di energia, la Regione si pone l’obiettivo di costruire un mix energetico differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia ambientale.

In particolare, per quanto riguarda l’eolico on-shore, l’obiettivo generale del Piano è quello di **incentivare lo sviluppo della risorsa eolica**, nella consapevolezza che ciò:

- può e deve contribuire in forma quantitativamente sostanziale alla produzione di energia elettrica regionale;
- contribuisce a diminuire l’impatto complessivo sull’ambiente della produzione di energia elettrica;
- determina una differenziazione nell’uso di fonti primarie;
- deve portare ad una concomitante riduzione dell’impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone.

In recepimento degli atti di indirizzo del PEAR, il Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR) definisce le Linee guida per la progettazione e localizzazione di impianti ad energie rinnovabili, in cui si identificano (in accordo ad una serie di criteri illustrati dalle Linee guida stesse) le aree non idonee e sensibili per la localizzazione di impianti FER. Il Piano Paesistico Territoriale Regionale è analizzato nel successivo Paragrafo 2.3.1, tra gli strumenti di pianificazione regionale.

2.2.4 COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

Dall’analisi dello strumento di programmazione energetica a scala comunitaria, nazionale e regionale, si evince **l’obiettivo della diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili**.

Il progetto, in particolare, **risponde alle richieste ed alle strategie del nuovo PEAR, che include gli impianti eolici tra le fonti strategiche nella produzione di energia elettrica, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto sull’ambiente anche in relazione ad una diminuzione di impiego di fonti fossili**.

Pertanto, si ritiene che il progetto sia **coerente** con tali strumenti.

2.3 PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE

La Regione Puglia con *D.G.R. 176 del 16/02/2015* ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che ha sostituito il precedente Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), redatto ai sensi della *Legge 431/85* (Legge Galasso) e degli artt. 135 e 143 del Codice del Paesaggio ed approvato con *D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000*.

Anche se i comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore non hanno mai avviato le fasi di adeguamento del proprio PRG al nuovo PPTR previste dalle NTA del Piano, a far data dall'approvazione del PPTR (febbraio 2015) le norme del PUTT/p hanno cessato di avere efficacia.

Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR ed agli adempimenti di cui all'art. 99, perdura tuttavia la delimitazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) di cui al PUTT/p esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

Infatti, ai sensi della Circolare Esplicativa del 10/06/2016, emessa dell'Assessorato Pianificazione e Assetto del Territorio Regionale, per i comuni dotati di strumenti urbanistici adeguati al PUTT/p si applicano le norme del piano urbanistico vigente e quindi anche la parte relativa all'adeguamento al PUTT/p, ossia gli indirizzi, direttive e prescrizioni previsti per gli ATD e gli ATE individuati dal piano urbanistico vigente, con i relativi perimetri e le relative norme, in quanto norme urbanistiche di piano.

Ad ogni modo, ai sensi della suddetta Circolare, **nelle aree così perimetrate come ATD e ATE non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/p, in quanto esso non è più vigente.** In ogni caso, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, si applica la disciplina di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR. Sarà necessario, quindi, richiedere:

1. l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi che ricadono nei beni paesaggistici, come definiti dall'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR, disciplinato dall'art. 90 delle stesse NTA;
2. l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che ricadono negli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 38 comma 3 delle NTA del PPTR, disciplinato dall'art. 91 delle stesse NTA;
3. l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzati, di cui all'art. 89 comma 1, lettera b2), come disciplinato dall'art. 91 delle delle stesse NTA e dalla L.R. del 10 aprile 2015.

Nel caso in esame, entrambi i Comuni di San Paolo di Civitate e di Torremaggiore **non avendo uno strumento urbanistico adeguato al PUTT/p** prima dell'entrata in vigore del PPTR, non rientrano nel suddetto caso, pertanto **vigono in ambito comunale esclusivamente i disposti del PPTR e le relative NTA.**

2.3.1 PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR). In attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "*Norme per la pianificazione paesaggistica*" e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*" e ss.mm.ii., il Piano Paesaggistico persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Puglia.

Il PPTR è stato poi oggetto di delibere di aggiornamento e rettifica degli elaborati, di cui la più recente è la Delibera n. 650 del 11 maggio 2022 (Delibera di aggiornamento e rettifica degli elaborati pubblicata sul BURP n. 74 del 04.07.2022).

Il PPTR disciplina non solo i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, ma l'intero territorio regionale, includendo anche i paesaggi urbani e quelli degradati. In particolare, il Titolo VI "*Disciplina dei Beni Paesaggistici e degli Ulteriori Contesti del PPTR*" definisce tre Strutture che, a loro volta, sono articolate in Componenti, ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

- Struttura idrogeomorfologica, articolata in componenti geomorfologiche e componenti idrologiche;
- Struttura ecosistemica e ambientale, articolata in componenti botanico-vegetazionali e componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
- Struttura antropica e storico-culturale, articolata in componenti culturali e insediative e componenti dei valori percettivi.

Con riferimento a tali componenti, si riporta di seguito l'analisi dei vincoli del PPTR gravanti sull'area di progetto.


COMPONENTE IDROGEOMORFOLOGICA

Nessuno degli aerogeneratori presenta interferenze dirette con le componenti idrogeomorfologiche individuate dal PPTR (Figura 2.2).

Per quanto riguarda il **tracciato di connessione, si osservano invece alcune interferenze** con porzioni di territorio classificate come:

- Fascia di 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua (Vallone del Frassino e Torrente Staina ad Ovest, Torrente Radicosa ad Est, Vallone del Rovello a Nord);
- Versanti;
- Aree soggette a vincolo idrogeologico.

FIGURA 2.1 COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE – ESTRATTO DEL PPTR



Fonte: PPTR – Componenti geomorfologiche, aggiornamento 2022

Per quanto riguarda **la fascia di rispetto dei 150 m dalle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua**, tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04, la connessione elettrica interrata rientra fra le opere ammesse (fatta salva la procedura di Autorizzazione Paesaggistica) elencate nelle NTA del PPTR, all'art. 46, lettera b4), che include la *"realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove"*.

Inoltre, l'attraversamento del fiume verrà realizzato tramite la tecnologia della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.), che consentirà di evitare l'interferenza diretta con il fiume.

I **versanti**, così come le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rientrano fra gli "ulteriori contesti", individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04 e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. Con riferimento agli ulteriori contesti ogni intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), come specificato al comma 7 dell'art. 38 delle NTA del PPTR.

Ai sensi del comma 2, art. 53 delle NTA del PPTR, nelle aree indentificate come versanti, sono considerati non ammissibili tutti i progetti di *"realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"*. Nonostante gli impianti FER rientrino tra i progetti non consentiti in tali aree, le opere di connessione non risultano esplicitamente in tale elenco.


Tuttavia, essendo richiesta la predisposizione della Relazione Paesaggistica (**Allegato 4**) nell'ambito dell'Autorizzazione Paesaggistica, sarà valutato anche l'inserimento paesaggistico dell'opera all'interno delle aree appartenenti agli ulteriori contesti, in accordo con quanto previsto dall'art. 38 del PPTR.

COMPONENTE ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

Nessuno degli aerogeneratori presenta interferenze dirette con le componenti ecosistemiche ed ambientali individuate dal PPTR (Figura 2.2). Si segnala, tuttavia, la prossimità degli aerogeneratori WGT01 e WGT02 (circa 35 m) con un'area di rispetto di pachi e riserve regionali, rispettivamente a circa 35 e 285 m.

Per quanto riguarda il **tracciato di connessione, si osserva l'interferenza con il parco regionale "Medio Fortore" e la relativa area di rispetto (100 m)**, ed alcuni punti di passaggio attraverso formazioni arbustive in evoluzione naturale.

FIGURA 2.2 COMPONENTI ECOSISTEMICHE ED AMBIENTALI – ESTRATTO DEL PPTR



LEGENDA

COMPONENTI PROGETTUALI

- WTG
- CABINE
- LINEA DI CONNESSIONE


PPTR - COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI

- BOSCHI
- AREA DI RISPETTO DEI BOSCHI

- FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE
- AREE UMIDE

PPTR - COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE

- PARCHI E RISERVE
- AREA DI RISPETTO DEI PARCHI E RISERVE REGIONALI



Fonte: PPTR – Componenti ecosistemiche ed ambientali, aggiornamento 2022

Nei **parchi e riserve** (tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 42/04), così come nelle relative **aree di rispetto** (tutelate ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04), non sono ammissibili interventi che comportano (artt. 71 e 72, NTA PPTR):

- *“realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*
- *rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;*
- *eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.*

In modo simile, relativamente alle **formazioni arbustive in evoluzione naturale**, inserite fra gli “ulteriori contesti” e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04, non sono ammissibili interventi che comportano (art. 66, NTA PPTR):

- *“rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;*
- *eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;*
- *conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;*
- *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.*

Benchè gli impianti FER rientrino tra i progetti non ammessi nelle aree sopraccitate, le opere di connessione non compaiono tra le opere esplicitamente non consentite dagli artt. 66, 71 e 72 delle NTA del Piano.

Con riferimento ai beni paesaggistici, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'**Autorizzazione Paesaggistica**, come specificato al comma 6 dell'art. 38 delle NTA del PPTR, mentre per gli ulteriori contesti ogni piano, progetto o intervento è subordinato **all'accertamento di compatibilità paesaggistica**, come specificato al comma 7 del medesimo articolo.

Come già anticipato, essendo richiesta la predisposizione della Relazione Paesaggistica (**Allegato 4**) nell'ambito dell'Autorizzazione Paesaggistica, sarà complessivamente valutato l'inserimento paesaggistico dell'opera rispetto alle componenti del PPTR.

COMPONENTE ANTROPICA E CULTURALE

Nessuno degli aerogeneratori presenta interferenze dirette con le componenti antropiche e culturali individuate dal PPTR (Figura 2.3). Si segnala tuttavia che:


- l'aerogeneratore WGT01 è situato a circa 170 m dal bene “Masseria Potecaro” ed a circa 70 m dalla relativa area di rispetto, a circa 148 m dall'area di rispetto di una zona identificata come componente archeologica (Anfiteatro Romano) e a circa 378 m da un'area classificata come zona gravata da usi civici;

- l'aerogeneratore WGT02 dista circa 148 m dall'area di rispetto di una zona identificata come componente archeologica, ovvero l'Anfiteatro Romano;
- l'aerogeneratore WGT015 dista circa 335 m da un'area di rispetto tratturi;
- l'aerogeneratore WGT013 è situato a circa 556 m dal bene "Masseria Pietra Cipolle" ed a circa 456 m dalla relativa area di rispetto;
- l'aerogeneratore WGT04 è situato a circa 476 m dal bene "Masseria Inforchia" ed a circa 376 m dalla relativa area di rispetto, inoltre si trova a circa 376 m dalla SP30 FG (strada a valenza paesaggistica);
- l'aerogeneratore WGT014 dista circa 100 m da un'area di rispetto tratturi e si trova a circa 270 m da una zona identificata come Paesaggio Rurale;
- gli aerogeneratori WGT06 e WGT010 si trovano a circa 368 m e 338 m, rispettivamente, dalla SP30 FG (strada a valenza paesaggistica);
- l'aerogeneratore WGT012 è situato a circa 393 m dal bene "Masseria della Mortella" (circa 293 m dalla relativa area di rispetto).

Anche il tracciato di connessione presenta interferenze con le componenti antropiche e culturali del Piano Paesaggistico, in particolare con:

- strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche;
- rete dei tratturi e relative aree di rispetto;
- area di rispetto delle zone di interesse archeologico.

FIGURA 2.3 COMPONENTI ANTROPICHE E CULTURALI – ESTRATTO DEL PPTR



LEGENDA

COMPONENTI PROGETTUALI

- WTG
- CABINE
- LINEA DI CONNESSIONE

PPTR - COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE


- PAESAGGI RURALI
- ZONE DI INTERESSE
- AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI ARCHEOLOGICHE

- ZONE GRAVATE DA USI CIVICI (VALIDATE)

- CITTÀ
- RETE TRATTURI
- AREA DI RISPETTO DEI SITI STORICO
- SITI STORICO
- AREA DI RISPETTO - RETE TRATTURI

PPTR - COMPONENTI DEI VALORI

- STRADE PANORAMICHE
- STRADE DI VALENZA



Fonte: PPTR – Componenti antropiche e culturali, aggiornamento 2022

Nelle **strade a valenza paesaggistica** e nelle **strade panoramiche**, inserite fra gli "ulteriori contesti" e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04, non sono ammissibili interventi che comportano (art. 88, NTA PPTR):

- *"modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;*
- *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;*
- *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".*

Secondo quanto riportato, le opere di connessione interrata non rientrano tra le opere esplicitamente non ammesse, ovvero in grado di compromettere l'integrità dei paesaggi od indurre modificazioni dello stato dei luoghi tramite interventi di grandi dimensioni. Si sottolinea inoltre che, nonostante all'art. 88 vi sia il rimando alle Linee guida del PPTR, le strade a valenza paesaggistica e le strade panoramiche non sono trattate all'interno di tale documento.

Per quanto riguarda **la rete dei tratturi e le aree di rispetto**, tutelate ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04, la connessione elettrica interrata rientra fra le **opere ammesse (fatta salva la procedura di accertamento di Compatibilità Paesaggistica) elencate nelle NTA del PPTR, all'art. 81, comma 2, lettera a7**, che specificano *"sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile".*

Le prescrizioni relative alle **aree di rispetto delle zone di interesse archeologico**, inserite fra gli "ulteriori contesti" ai sensi dell'art. 76, comma 3, non sono ammissibili interventi che comportano (art. 82, NTA PPTR):

- *"qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;*
- *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*
- *realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;*
- *costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto)".*

Come già ricordato, il cavidotto di connessione sarà di tipo interrato e correrà, ove possibile, lungo la viabilità esistente.

Come introdotto per le altre componenti del PPTR, con riferimento ai beni paesaggistici, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'**Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi del comma 6 dell'art. 38 delle NTA del PPTR, mentre per gli ulteriori contesti ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'**accertamento di compatibilità paesaggistica**, come specificato al comma 7 del medesimo articolo.

Sarà dunque predisposta la Relazione Paesaggistica (**Allegato 4**) nell'ambito dell'Autorizzazione Paesaggistica, in cui sarà complessivamente valutato l'inserimento paesaggistico dell'opera rispetto alle componenti del PPTR.

2.3.2 AREE NON IDONEE ALLO SVILUPPO DI IMPIANTI FER

Con *Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010*, la Regione Puglia ha adottato il Regolamento attuativo del *Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/09/2010*, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

Il regolamento ha per oggetto l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal D.M. 10/09/2010, Parte IV, Paragrafo 17 "Aree non idonee". L'individuazione della non idoneità delle aree è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti.

L'Allegato 2 al Regolamento contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione dell'inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.

Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.

Con la *L.R. 30/12/2021, n. 51* "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022" viene esplicitato che fino a quando non saranno individuate le aree non idonee alla localizzazione di impianti ai sensi del D.Lgs. 199/2021, il riferimento sarà sempre il Regolamento Regionale 30/12/2010, n. 24, con le seguenti accezioni, come riportato nell'art. 36 "Disciplina delle modifiche non sostanziali a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee" della L.R. sopra citata:

- **nelle aree non idonee** sono consentiti interventi di modifica non sostanziale (come definite dall'articolo 5, commi 3 e seguenti, del D.Lgs 28/2011). In questi casi, l'esercente dell'impianto è obbligato alla rimessa in pristino a proprio carico, anche in caso di dismissione parziale e limitatamente alla parte di impianto dismessa;

- **restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale** di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **nonché le procedure paesaggistiche.**


Dall'analisi condotta si evince che quasi tutti **gli aerogeneratori in progetto ricadono in un'area che non è stata identificata come non idonea all'installazione di impianti FER** ai sensi dell'R.R. n. 24 del 30/12/2010, ad eccezione dell'**aerogeneratore WGT01**, che risulta ricompreso nelle "Segnalazioni della Carta dei Beni con buffer di 100 m" e nelle "zone archeologiche con buffer di 100 m" (Figura 2.4). Si segnala, inoltre, che **l'aerogeneratore WGT03** è ubicato al confine del perimetro dei "coni visuali (10 km)".





















Nelle aree che ricadono nella carta dei beni con buffer di 100 m e nelle zone archeologiche con buffer di 100 m **non è vietata a priori l'installazione di impianti FER**, tuttavia il R.R. 24/2010 evidenzia una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni. In tali aree, infatti, secondo quanto riportato nel suddetto Regolamento, *"l'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale, con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. La realizzazione di impianti eolici sarebbe in contrasto con l'integrità dei siti, con la riqualificazione del contesto e con i valori storico culturali dei luoghi"*.

Anche all'interno dei coni visuali il R.R. 24/2010 evidenzia una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, poichè *"la presenza di grandi aerogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria o storico-culturale può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti"*.

Infine, il R.R. 24/2010 identifica come area non idonea anche l'area edificabile urbana, incrementata di un buffer di 1 km. Infatti, secondo quanto riportato nel Regolamento, *"le città con il loro buffer non sono idonee all'installazione di impianti eolici di media-grande taglia per le problematiche relative al rumore e al rischio di incidente rilevante per rottura/caduta di pale"*. In tali buffer il Regolamento Regionale evidenzia un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni. Gli aerogeneratori ricadenti nel buffer di 1 km dall'area urbana sono i seguenti: WTG 4, WTG 7, WTG 8, WTG 9 e WTG 11

FIGURA 2.4 AREE NON IDONEE ALLO SVILUPPO DI IMPIANTI FER



	ZONE RAMSAR		PERICOLOSITÀ IDRAULICA
	AREE TAMPONE		PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA
	NUCLEI NATURALI ISOLATI		PERICOLOSITÀ IDRAULICA
	IMMOBILI E AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (ART. 136 D.LGS 42/'04)		FASCIA DI RIASSETTO FLUVIALE
	BENI CULTURALI CON 100 M. (PARTE II D.LGS.42/'04)		CONI VISUALI (4 KM)
	FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA FINO A 150 M.		CONI VISUALI (6 KM)
	BOSCHI CON BUFFER DI 100 M.		CONI VISUALI (10 KM)
	ZONE ARCHEOLOGICHE CON BUFFER DI 100 M.		INTERAZIONI CON P/P - I PADULI
	TRATTURI CON BUFFER DI 100 M.		GROTTE CON BUFFER DI 100 M.
			LAME E GRAVINE
			VERSANTI

Fonte: Aree non idonee - R.R. n. 24 del 30/12/2010, SIT Puglia

2.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di Foggia, approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 84 del 21/12/2009, definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Esso, infatti, indirizza e coordina gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, attraverso gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni. Il PTCP costituisce il riferimento per verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.


Gli ambiti del territorio provinciale interessati da vincoli derivanti da apposite leggi di settore e da norme e strumenti della pianificazione territoriale preordinata sono individuati nella tavola della Tutela dell'Integrità Fisica, della Tutela Culturale Naturale e della Tutela Culturale Antropica, di cui si riporta uno stralcio nelle figure seguenti.

Dall'analisi della Figura 2.5, si evince che **tutti gli aerogeneratori, ad eccezione del WGT06, WGT08, WGT03, e buona parte della connessione elettrica ricadono in aree a pericolosità geomorfologica moderata o media.**

Nessun aerogeneratore ricade in aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, per la quale si segnala la sola prossimità del WGT09 (circa 37 m). Il tracciato di connessione, invece, nelle vicinanze del WGT09, interferisce con una limitata zona a **pericolosità idraulica molto elevata.**

Si cita, infine, l'interferenza del tracciato di connessione con il sistema idrografico (Torrente Staina ad Ovest, Torrente Radicosa ad Est, Vallone del Rovello a Nord) dell'area di interesse. L'attraversamento dei corsi d'acqua, tuttavia, avverrà tramite la tecnologia della Trivellazione Orizzontale Conrollata (T.O.C.), che consentirà di evitare l'interferenza diretta con il fiume.

FIGURA 2.5 TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA – ESTRATTO DEL PTCP



Fonte: PTCP – Tavola A1 – Tutela dell'integrità fisica

Per quanto riguarda le aree interessate da pericolosità geomorfologica, il PTCP non aggiunge ulteriori disposizioni in merito, rimandando a quelle del PAI, come citato all'art. II.10 delle Norme di Piano. Analogamente, per le aree caratterizzate da pericolosità idraulica, il PTCP (art. II.16) rimanda alle disposizioni del PAI e specifica che *"In tali aree, in forza del principio di precauzione, non sono ammesse trasformazioni del territorio [omissis]"*.


Si rimanda pertanto al Paragrafo 2.6.3 per le trattazioni della pericolosità idraulica e geomorfologica in riferimento al PAI.

Dall'analisi della Figura 2.6, riguardante la tutela culturale e naturale, emerge che **tutti gli aerogeneratori e gran parte della connessione elettrica ricadono in aree agricole.**

Inoltre, nel tratto finale di connessione alla SE Torremaggiore (quest'ultima, si ricorda, non è oggetto del presente SIA), il tracciato di connessione interferisce con i seguenti elementi:

- aree ripariali a prevalenti condizioni di naturalità;
- aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici;
- boschi planiziali.

FIGURA 2.6 TUTELA CULTURALE NATURALE – ESTRATTO DEL PTCP



Fonte: PTCP – Tavola B1 – Tutela culturale naturale

Per quanto riguarda le **aree agricole**, le disposizioni di carattere generale riportate all'art. II.51 delle Norme del PTCP rimandano agli strumenti urbanistici comunali per la tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario.


L'art. II.45 delle Norme di Piano, a tutela delle **aree ripariali**, stabilisce che siano gli strumenti urbanistici comunali ad assicurare la tutela di tali aree, specificando inoltre che le misure di tutela riguardano anche le aree rurali immediatamente confinanti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola. In particolare, l'art. II.45 rimanda a quanto citato all'art. II.42, ovvero alle attività che gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere, tra le quali non compaiono le opere di connessione elettrica.

In modo simile a quanto sopra descritto, anche la gestione dei **boschi planiziali** secondo il PTCP "è finalizzata alla tutela della loro estensione e continuità, ed al rafforzamento della qualità ecologica e della biodiversità. Le misure di tutela dei boschi planiziali riguardano le aree rurali ad essi immediatamente adiacenti, delle quali deve essere preservata la funzione di cuscinetto ecologico, mantenendole alla destinazione agricola [omissis]".

Con riferimento alla tutela culturale (Figura 2.7), **nessuno degli aerogeneratori presenta interferenze dirette con gli elementi individuati dal PTCP**. Solo il tracciato di connessione interferisce con i seguenti elementi:

- tratturi;
- bracci;
- ipotesi di viabilità romana di grande collegamento.

FIGURA 2.7 TUTELA CULTURALE ANTROPICA – ESTRATTO DEL PTCP



Fonte: PTCP – Tavola B2 – Tutela dell'identità culturale: matrice antropica

Il PTCP non aggiunge particolari disposizioni in merito alla gestione dei **tratturi**, dei **bracci** e della **vibilità romana**, disciplinati dall'art. II.66 delle Norme di Piano, ma rimanda agli strumenti urbanistici comunali "nel rispetto dei seguenti criteri:

- *conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;*
- *conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti [omissis]".*

Nel complesso, **non si prevedono sostanziali interferenze fra il progetto in esame, i vincoli esistenti e la pianificazione territoriale provinciale.**

Non sussistono prescrizioni particolari per gli elementi interessati dalle componenti di progetto, in particolare dal cavidotto di connessione. Il piano non identifica specifiche prescrizioni sulla tipologia di opere e attività ammesse in tali aree, ma propone azioni, progetti di tutela e valorizzazione degli elementi fragili e del patrimonio culturale ed ambientale del territorio.

Si ricorda, inoltre, che il cavidotto di connessione sarà di tipo interrato e che correrà, ove possibile, lungo la viabilità esistente, minimizzando l'interferenza diretta con le componenti del territorio interessato.

2.5 PIANIFICAZIONE COMUNALE


2.5.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE

Il comune di Torremaggiore è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 653 dell'11/02/21980 e successive varianti.

In particolare, la Giunta della Regione Puglia con atto n. 1459 del 17/07/2012, ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, la variante al PRG del Comune di Torremaggiore di cui alle deliberazioni C.C. n. 48 /2006, n. 45/2009 e C.S. n. 2/2012 con prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 736/2009.

Il Piano colloca le aree in cui verranno realizzati gli aerogeneratori WTG 06, WTG 08, WTG 09, WTG 10, WTG 11 e WTG 12 all'interno della **Zona E – Zona agricola** (Figura 2.8). La rappresentazione cartografica della zonizzazione del PRG è riportata inoltre alla **Tavola B8**.

FIGURA 2.8 ZONIZZAZIONE – ESTRATTO DEL PRG



LEGENDA

COMPONENTI PROGETTUALI

- WTG
- CABINE
- LINEA DI CONNESSIONE

TRATTURI

- ▭ AREA PERTINENZA
- ▨ AREA ANNESSA

 A - ZONA DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE	 E - ZONA AGRICOLA
 B - ZONA TOTALMENTE EDIFICATA	 ES - ZONA AGRICOLA SPECIALE
 C - ESPANSIONE IN ATTO	 Evc - ZONA AGRICOLA CON VINCOLO CIMITERIALE
 D - ZONA PIP	 Evi - ZONA AGRICOLA VINCOLO IDROGEOLOGICO
 DA - ZONA INDUSTRIA TRASF. PRODOTTI AGRICOLI	 F - ZONA ATTREZZATURE E SERVIZI
 DI - ZONA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	 F1 - ZONA VERDE PUBBLICO
 DT - ZONA ATTREZZATURE TURISTICO-ALBERGHIE	 V - VERDE STRADALE

Fonte: Piano Comunale dei Tratturi, Tav. A6, 2007

Sulla pagina web del Comune di Torremaggiore - Servizio di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, è disponibile il materiale relativo al PRG vigente, originariamente redatto su supporto cartaceo: sono state trascritte in formato ipertestuale le norme del PRG, riportate sul sistema Web Gis per individuare la destinazione d'uso e la normativa associata ai vari ambiti di PRG, i vincoli Ambientali, Paesaggistici ed Urbanistici. Sul sito si dichiara tuttavia che la versione WEB GIS attualmente disponibile non ha valore probante per l'Amministrazione Comunale: il documento a ciò preposto rimane il Certificato di Destinazione Urbanistica. Tale Certificato è stato richiesto, ma non è ancora disponibile per una verifica.

Il Comune di Torremaggiore con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10/08/2004 ha approvato i Primi adempimenti al PPTT/p (art. 103, comma 5, ed art. 5.05 delle NTA del PUTT/p). Tali elaborati sono stati trasmessi all'Ente regionale con nota n. 18098 del 14/10/2004.

Dagli atti amministrativi disponibili sul SIT, dal 2004 al 2013 sono susseguite differenti richieste di integrazioni e comunicazioni da parte della Regione Puglia e le relative risposte da parte del comune di Torremaggiore, da cui si evince uno stallo dell'iter di approvazione.

Infatti, ad oggi, non risulta disponibile un atto pubblico di approvazione della Variante di adeguamento del PRG al PUTT/p.

2.5.2 PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE

È disponibile sul sito ufficiale del comune di Torremaggiore il Documento Programmatico Preliminare al PUG (DPP) e le relative relazioni ed elaborati cartografici. Tuttavia, essendo un documento preliminare, il DPP non è dotato di Norme Tecniche di Piano.

Il DPP è stato formulato e presentato in conformità a quanto indicato nel Documento Regionale di Assetto Generale al p.to 6.1.2 (D.R.A.G., approvato con DGR n. 1328 del 03/08/2007, pubblicato nel BURP n. 120/2007) in ordine alla sua formazione da parte del Comune.

Si segnala che non risulta disponibile in rete nè un documento che attesti l'adozione del DPP (redatto nel 2006) nè ulteriori informazioni circa l'evoluzione del processo di formazione del PUG stesso.

2.5.3 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE

Il Piano Regolatore Generale (PRG) è ad oggi lo strumento urbanistico vigente sul territorio comunale. Il PRG con Regolamento Edilizio è stato approvato dalla G.R. con Delibera n. 4562 dell'08/06/1981 e dal C.C. con Delibera n. 116 del 28/09/1981. Con delibera di C.C. n. 25 del 08/03/1994 ha poi adottato la variante al P.R.G. del proprio territorio in adeguamento alla L.R. 56/80. L'approvazione definitiva è giunta con la D.G.R. n. 378 del 27/03/2007.

Non è stato possibile reperire nè sul sito del Comune, nè previo contatti con gli uffici comunali, la cartografia e le norme tecniche del Piano Regolatore.

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è stato richiesto, ma non è ancora disponibile per una verifica.

Il Comune di San Paolo di Civitate con Delibera di C.C. n. 56 del 14/12/2005 ha adottato i primi adempimenti al PPTT/p, ai sensi dell'art. 5.05 delle NTA del Piano Regionale stesso, effettuando la trasposizione grafica dal supporto originario I.G.M. scala 1:25.000 alla cartografia di PRG. Il Comune ha precisato, nelle more della conclusione dell'iter di adozione della Variante di

adeguamento del PRG al PUTT/p, la vigenza delle norme di salvaguardia per tutte le aree ed i beni come indicato dall'art. 5.05 delle NTA dello stesso PUTT/p.

Tuttavia, con comunicazione n. 4191 del 09/05/2006, la Regione Puglia ha attestato la coerenza al PUTT/p delle perimetrazioni operate dal comune di San Paolo di civitate, di cui al punto 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/p, con alcune osservazioni e precisando che tale attestazione non costituisce approvazione di variante della strumentazione urbanistica generale, esplicitando effetti solo ed esclusivamente in applicazione delle norme di tutela e valorizzazione paesaggistica introdotte dal PUTT/p.

Non risulta, ad oggi, un atto pubblico di approvazione della Variante di adeguamento del PRG al PUTT/p

2.5.4 PIANO COMUNALE DEI TRATTURI DI TORREMAGGIORE

Il Piano Comunale dei Tratturi (PCT) del Comune di Torremaggiore, approvato con D.C.C. n. 06/2008, è il risultato di una pianificazione avviata a partire dalle indicazioni della L.R. n. 29 del 23/12/2003 e resa coerente con le indicazioni del PUTT/p mediante l'introduzione della specifica disciplina paesistica nello Strumento Urbanistico generale Vigente.

Lo studio ha come obiettivo l'emanazione di una regolamentazione minima per la salvaguardia e l'accessibilità della totalità dei percorsi armentizi ricadenti nel territorio comunale. Il PCT, dunque, perimetra e localizza le aree direttamente vincolate, definendo gli indirizzi di salvaguardia.

Sotto il profilo procedurale, il PCT ha valenza di Piano Urbano Esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa Regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Apporta inoltre le necessarie modificazioni al PUTT/p, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT/p.

I territori interessati dalle indicazioni del "Piano Comunale dei Tratturi" sono i seguenti:

- Tratturo Regio Aquila – Foggia (n. 1);
- Tratturo Regio Celano – Foggia (n. 5);
- Braccio Regio Nunziatella - Stignano (n. 10);
- Braccio Regio Pozzo delle Capre – Fiume Triolo (n. 11).

I tratturi che interessano l'area di studio sono il Tratturo Regio Aquila – Foggia (n. 1), che tuttavia non è direttamente interferito dalle opere, ed il Tratturo Regio Nunziatella – Stignano (n. 10), che risulta attraversato dal tracciato della connessione elettrica, nelle vicinanze della cabina di connessione.

Come si evince dalla Tavola di Progetto P2C del Piano dei Tratturi, entrambi i tratturi considerati sono classificati di **Categoria A, ovvero si tratta di tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale** (Figura 2.9). I tronchi armentizi di Categoria A sono sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta e sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.

FIGURA 2.9 REGIME DI TUTELA – TIPOLOGIE DI ALIENAZIONE – ESTRATTO DEL PCT



Legenda

BRACCIO 10 NUNZIATELLA - STIGNANO


Legge Regionale N.29/2003 art.2

Categorie

- CATEGORIA "A" - Tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale
- CATEGORIA "B" - Tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria
- CATEGORIA "C" - i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

Altre Informazioni

- LIMITI COMUNALI
- TERRENI




Fonte: Tavola P02C del PCT

Inoltre, ai sensi della Tavola di Progetto 3C del Piano, i suddetti tratturi sono individuati come **Zona Omogenea E1 - Verde agricolo di rispetto paesaggistico** (Figura 2.10).

Ai sensi dell'art. 23 delle NTA del PCT, non sono autorizzabili interventi comportanti:

1. "Ogni trasformazione del sito, ad eccetto delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;
3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
4. L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT."

FIGURA 2.10 ZONIZZAZIONE DEL PIANO – ESTRATTO DEL PCT



Fonte: Tavola P03C del PCT

2.5.5 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

I Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore non risultano provvisti del Piano di Zonizzazione Acustica previsto dalla Legge 447/1995. Di conseguenza, i limiti acustici dell'area di progetto sono regolati dal D.P.C.M. 01/03/1991 e sono riportati in Tabella 2.3.

TABELLA 2.3 LIMITI DI RUMORE IN ASSENZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Zona	Limite assoluto di rumore Leq dB(A)		Limite differenziale ⁽²⁾ Leq dB(A)	
	Giorno (6.00-22.00)	Notte (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notte (22.00-6.00)
Tutto il territorio nazionale	70	60	5	3
Zona A (D.M. 1444/68) ⁽¹⁾	65	55	5	3
Zona B (D.M. 1444/68) ⁽¹⁾	60	50	5	3
Aree industriali	70	70	-	-

Note:

⁽¹⁾ Zone come da DM 2 Aprile 1968, articolo 2

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m².

⁽²⁾ Definito come incremento di rumore rispetto al rumore di fondo dovuto alle attività legate al progetto. È calcolato come differenza tra il rumore cumulativo (fondo + contributo progetto) e il rumore di fondo (rumore residuo)

Fonte: DPCM 01/03/91

Considerando la natura dell'area in cui si inserisce il progetto, assimilabile alla zona "Tutto il territorio nazionale", i limiti di rumore da rispettare sono i seguenti:

- 70 dB(A) per il periodo diurno;
- 60 dB(A) per il periodo notturno.

2.6 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SETTORIALE

2.6.1 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Puglia vigente è stato emanato con *Regolamento Regionale n. 6 del 21/05/2008*, in seguito all'adozione avvenuta con D.G.R. n.328 del 11/03/2008 e n. 686 del 06/05/2008. Il PRQA rappresenta il principale riferimento normativo in merito alla qualità dell'aria della Regione Puglia.

Il piano in oggetto risulta ad oggi quello vigente, ma si segnala che con la *Legge Regionale n. 52 del 30/11/2019* è stato emanato un aggiornamento del piano, di cui attualmente, con Deliberazione n. 2436 del 20/12/2019, sono stati pubblicati il "Documento Programmatico Preliminare" ed il "Rapporto preliminare di orientamento" comprensivo del "Questionario per la consultazione preliminare".

Di seguito si elencano i macro-obiettivi individuati dal piano preliminare:

- *Conseguimento di livelli di qualità dell'aria nonché la riduzione delle emissioni per il biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃) e particolato fine (PM_{2,5}) al 2020 e al 2030, assicurando il raggiungimento di livelli intermedi entro il 2025;*
- *Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto NO₂ e materiale particolato fine PM₁₀;*
- *Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinamento sono stabilmente al di sotto dei valori limite;*
- *Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, ovvero ridurre le emissioni dei precursori di ozono sull'intero territorio regionale;*
- *Ridurre le emissioni dei precursori del PM₁₀ sull'intero territorio regionale;*
- *Classificazione delle zone e degli agglomerati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 155/2010 e smi;*
- *Ridefinire la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e della rete dei deposimetri;*

- *Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione in conformità alla direttiva comunitaria e al D.Lgs. n. 81/2018;*
- *Armonizzazione con gli scenari energetici ai sensi dell'art.22, c.4 del D.Lgs. n. 155/2010 e smi;*
- *Modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera;*
- *Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni, ovvero favorire la partecipazione informata dei cittadini alle azioni del Piano regionale per la qualità dell'aria.*

Con riferimento al PRQA vigente, l'obiettivo principale è quello di garantire valori di concentrazione d'inquinanti atmosferici inferiori ai limiti normativi, ponendo particolare attenzione ai macroinquinanti quali PM₁₀, NO₂ e Ozono, le cui concentrazioni hanno superato i rispettivi limiti normativi nel periodo considerato dal Piano stesso (cfr. 2005).


Per raggiungere tale obiettivo, il PRQA definisce un piano di zonizzazione del territorio regionale. Il criterio di zonizzazione è basato sullo stato della qualità dell'aria, a partire da cui si definiscono quali zone del territorio regionale che richiedono interventi di risanamento (*ex art. 8 D.lgs. 351/99*) e quali invece necessitino di Piani di mantenimento (*ex art. 9 D.lgs. 351/99*).

Il piano suddivide il territorio regionale nelle seguenti quattro zone:

- ZONA A, comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei valori limite a causa di emissioni da traffico autoveicolare. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità;
- ZONA B, comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto industriale;
- ZONA C, comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei valori limite a causa di emissioni da traffico autoveicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano sia le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità che le misure per il comparto industriale;
- ZONA D, comprendente tutti i comuni non rientranti nelle precedenti zone. In questi comuni si applicano Piani di Mantenimento dei livelli di qualità dell'aria.

In Figura 2.11 è mostrata la mappa del piano di zonizzazione della Regione Puglia.

FIGURA 2.11 ZONIZZAZIONE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA DEL TERRITORIO REGIONALE – ESTRATTO DEL PRQA



Fonte: PRQA, 2008

Sulla base dei dati a disposizione è stata effettuata la zonizzazione del territorio regionale e sono state individuate **"misure di mantenimento"** per le zone che non mostrano particolari criticità (Zona D, in cui ricadono i Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore), e **"misure di risanamento"** per quelle zone che presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zona A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zona B) o ad entrambi (Zona C). Le "misure di risanamento" prevedono interventi mirati sulla mobilità da applicare nelle Zone A e C, interventi per il comparto industriale nelle Zone B ed interventi per la conoscenza e per l'educazione ambientale nelle zone A e C.

Il progetto in esame **non risulta in contrasto** con quanto definito dalla Regione Puglia in materia di pianificazione per la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria. Il Piano, infatti, prevede dei soli piani di mantenimento dei livelli di qualità dell'aria per i Comuni di San Paolo di Civitate.

2.6.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Con *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1521 del 07/11/2022*, è stato definitivamente adottato l'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), costituito da elaborati in parte modificati rispetto alla proposta di aggiornamento 2015-2021 del PTA adottata dalla Giunta Regionale con *Deliberazione n. 1333 del 16/07/2019*. Esso costituisce lo strumento prioritario

per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico (acque superficiali, marine costiere e sotterranee), come previsto dalla *Parte Terza, Sezione II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Le finalità del Piano possono essere così riassunte:

- prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate ad usi particolari;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

In particolare, il PTA analizza i livelli di qualità e definisce i corrispettivi obiettivi per corpi idrici superficiali, corsi d'acqua superficiali significativi, acque di transizione, acque marino-costiere ed acque a specifica destinazione.

I contenuti principali del Piano sono:

- la classificazione dello stato attuale di qualità ambientale dei corpi idrici e la definizione, per ciascuno di essi, degli obiettivi di qualità;
- la definizione degli interventi e delle misure da adottare per i corpi idrici ritenuti critici;
- la definizione delle misure di salvaguardia finalizzate, da un lato, a evitare un ulteriore peggioramento dello stato di qualità ambientale, dall'altro, a garantire la protezione della risorsa nelle aree in cui questa mostra di possedere buone caratteristiche.

Per quanto riguarda lo stato ambientale dei corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, si fa di seguito riferimento alla classificazione riportata sul Piano di Gestione delle Acque (PGA) III Ciclo (2021-2027), adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con *Delibera n. 1 del 20/12/2021*.

Nel dettaglio, per l'area di interesse:

- ad Est del sito scorre il Fiume Fortore, caratterizzato da uno stato ecologico "sufficiente" e da uno stato chimico "buono";
- ad Ovest del sito scorre il Torrente Candelaro, caratterizzato da uno stato ecologico "scarso" e da uno stato chimico "buono";
- tra i corpi idrici sotterranei, il sito ricade in parte entro l'acquifero *Tavoliere nord-occidentale* (TAV-NO), caratterizzato da uno stato chimico "scarso" ed uno stato quantitativo "buono".

I corpi idrici superficiali menzionati risultano inoltre classificati a "rischio" per lo stato ecologico, mentre l'acquifero sotterraneo presenta un livello di "rischio" per lo stato chimico.

Il sito di progetto non ricade all'interno di alcuna zona vulnerabile segnalata dal PTA, secondo quanto consultabile dal Servizio Web GIS della Regione Puglia.

In considerazione delle caratteristiche progettuali dell'opera, **non si evidenziano elementi di contrasto** con il Piano di Tutela delle Acque, dal momento che essa non comporterà la realizzazione di scarichi idrici e prelievi.

2.6.3 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

Il Piano di bacino distrettuale, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia, è il piano territoriale di settore mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso in materia di difesa e valorizzazione del suolo ed in materia di corretta utilizzazione delle acque.

Relativamente al territorio regionale pugliese risultano in essere i seguenti piani:

- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (pericolosità idraulica e pericolosità geomorfologica) - Unit of Management Regionale Puglia e interregionale Ofanto;
- Piano stralcio assetto idrogeologico (rischio da frana e rischio idraulico) - Unit of Management Fortore;
- Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - Unit of Management Bradano.

L'area di progetto ricade nei piani stralcio UoM Ofanto e Fortore.

Il PAI per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto è stato approvato con *Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia del 30/11/2005*. Si segnala inoltre la disponibilità di un aggiornamento del 2023 della cartografia relativa alla Pericolosità Geomorfologica ed Idraulica.

Il PAI costituisce il documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso per la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e la corretta gestione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Il Piano è predisposto in attuazione della *Legge 183/1989* quale strumento di governo del bacino idrografico.

Dalla successiva Figura 2.12 si nota che:

- **nessun aerogeneratore ricade in aree interessate da pericolosità idraulica**, l'area a pericolosità idraulica elevata (AP) più vicina dista circa 30 m dall'aerogeneratore WGT09 e circa 270 m dal WGT08;
- una limitata porzione del tracciato di connessione, nelle vicinanze dell'aerogeneratore WGT09 e della cabina di connessione, ricade in area a **pericolosità idraulica elevata (AP)**;
- gli aerogeneratori WGT09, WGT012, WGT011, WGT010, WGT04, WGT03, WGT07, WGT013, WGT05, WGT014, WGT02, WGT01, WGT015 e parte del tracciato di connessione tra le varie turbine ricadono in area a **pericolosità geomorfologica moderata (PG1)**.

Nelle **aree a pericolosità geomorfologica moderata (PG1)**, l'art. 15, comma 1, delle NTA del PAI Regione Puglia non pone particolari limitazioni, specificando tuttavia che *"sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze"*. Al comma 2, inoltre, si precisa che *"Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno*

studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata".

Ai sensi dell'art. 27 delle NTA del PAI del fiume Fortore, nelle aree a pericolosità geomorfologica moderata "sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio infrastrutturale in accordo con quanto previsto dai vigenti Strumenti Urbanistici, previa valutazione di compatibilità idrogeologica di cui all'allegato 2".

Secondo quanto riportato all'art. 7, comma 1, lettera d, delle NTA del PAI Regione Puglia, nelle **aree a pericolosità idraulica elevata (AP)** sono consentiti "interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino". Al comma 2 del medesimo articolo, si specifica infatti che "per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata".

Ai sensi dell'art. 13 delle NTA del PAI del fiume Fortore, nelle aree a pericolosità idraulica alta, sono consentiti unicamente interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia.

Come già ribadito, le piazzole degli aerogeneratori non interferiscono con aree a pericolosità idraulica, mentre il tracciato di connessione, qualora dovesse attraversare corsi d'acqua, utilizzerà la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC).

FIGURA 2.12 PERICOLOSITÀ IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA – ESTRATTO DEL PAI



LEGENDA

COMPONENTI PROGETTUALI


- WTG
- CABINE
- LINEA DI CONNESSIONE

PERICOLOSITA' IDRAULICA (PAI)

- AP - ELEVATA
- MP - MEDIA
- BP - MODERATA

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA (PAI)

- PG3 - ELEVATA
- PG2 - MEDIA
- PG1 - MODERATA



Fonte: PAI, aggiornamento 2023

Ai sensi del PAI vigente, **sarà dunque necessario predisporre uno Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica dell'opera in esame per l'ottenimento del parere positivo da parte dell'Autorità di Bacino.**

2.6.4PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

La Direttiva 2007/60/CE (cd. Direttiva Alluvioni) ha introdotto il concetto di valutazione e gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.

Il *D.Lgs. 23/02/2010 n.49* costituisce il recepimento in Italia della Direttiva Alluvioni, introducendo il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), da predisporre per ciascuno dei distretti idrografici individuati nell'art. 64 del *D.Lgs. 152/2006* e contenente il quadro di gestione delle aree soggette a pericolosità e rischio individuate nei distretti, delle aree dove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni e dove si possa generare in futuro, nonché delle zone costiere soggette ad erosione.


Il Primo Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale (PGRA DAM) è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del *D.Lgs. 152/2006*, con Delibera n. 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17/12/2015 ed è stato approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 03/03/2016. Con l'emanazione del D.P.C.M. in data 27/10/2017 si è concluso il I ciclo di Gestione.

Attualmente sono in corso le attività del II ciclo (2016/2021) ed è stato approvato, con D.P.C.M. 1 dicembre 2022 (GU Serie Generale n.32 del 08/02/2023), il *Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale*. Si segnala inoltre che la Valutazione Preliminare del Rischio di Alluvioni unitamente all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvione è stata predisposta e costituisce argomento di cui ha preso atto la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) nella seduta del 20/12/2021.

Come si evince dalla successiva Figura 2.13:

- **nessun aerogeneratore ricade in aree interessate da rischio idraulico**, le aree a rischio idraulico più vicine (R4 ed R2) distano circa 30 m dall'aerogeneratore WGT09;
- limitate porzioni del tracciato di connessione ricadono in aree a **rischio R4 e rischio R2**.


FIGURA 2.13 RISCHIO ALLUVIONE – ESTRATTO DEL PGRA



LEGENDA

COMPONENTI PROGETTUALI RISCHIO ALLUVIONE (PGRA)

- | | |
|------------------------|------|
| ● WTG | ▨ R1 |
| ● CABINE | ▨ R2 |
| — LINEA DI CONNESSIONE | ▨ R3 |
| | ▨ R4 |



Fonte: PGRA II ciclo 2016-2021

Ai sensi del PGRA vigente, **non si identificano problematiche** legate alla realizzazione delle opere nel sito di progetto. Gli aerogeneratori risultano esterni alle zone individuate dal Piano in oggetto.

Per quanto riguarda il tracciato di connessione elettrica, dall'analisi della documentazione di Piano non emergono specifiche prescrizioni riguardo alle aree caratterizzate da Rischio Idraulico. Come riportato al capitolo 7 della Valutazione Globale Provvisoria del PGRA, devono essere evitati nuovi insediamenti nelle aree a pericolosità elevata e favorire gli studi di approfondimento. Si sottolinea comunque che il cavidotto sarà di tipo interrato e correrà, quanto più possibile, lungo viabilità esistente.

2.6.5 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Il Piano Attuativo 2021-2027 del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Puglia, oltre a basarsi sulla *L.R. 16/2008* riguardante i "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti", interessano anche le ultime novità a livello europeo e nazionale, nonché i riflessi che ha avuto l'esperienza della pandemia COVID-19 sui modelli di mobilità e di trasporto delle merci.

A tale scopo la Giunta Regionale, con la *Delibera n. 551 del 06/04/2021*, ha inteso fornire un indirizzo politico alla redazione del Piano Attuativo che contempla 6 obiettivi strategici:

1. Connettere la Puglia alla rete europea e nazionale per accrescere lo sviluppo economico della regione;
2. Promuovere una mobilità orientata alla sostenibilità ed alla tutela dell'ambiente e del territorio;
3. Migliorare la coesione sociale promuovendo la competitività del sistema economico produttivo e turistico, a partire dalle aree più svantaggiate;
4. Accrescere la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto;
5. Sostenere la connettività regionale alle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione);
6. Migliorare la governance degli investimenti infrastrutturali.


Il Piano Attuativo comprende la definizione di tutti gli interventi infrastrutturali per le modalità stradale, inclusa la componente della mobilità ciclistica, ferroviaria, marittima ed aerea, e delle relative caratteristiche, interrelazioni e priorità di attuazione.

La Giunta regionale, con *Deliberazione n. 754 del 23/05/2022* (pubblicata sul BURP n. 62 del 03/06/2022), ha adottato poi la proposta di Aggiornamento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti.












Con riferimento alle aree di realizzazione del progetto, dalla Figura 2.14 emerge che non vi sono proposte di intervento nelle aree limitrofe al sito di intervento. Si evince la sola presenza della SP30 che attraversa la zona di impianto ed è classificata dal PRT come "servizi TPL automobilistico extraurbano".

Non si riscontrano, dunque, interferenze dirette tra il progetto e gli interventi previsti dal Piano Regionale dei Trasporti.

FIGURA 2.14 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI – INTERVENTI



POI

-  Stazione Ferroviaria
-  Stazione ferroviaria di progetto
-  Aeroporto Comprehensive
-  Aeroporto Core
-  Aeroporto militare/cargo
-  Porto Comprehensive
-  Porto Core
-  Porto Comprehensive ALI
-  Porto Core ALI
-  Terminal Ferro-Gomma Core
-  Terminal Ferro-Gomma Core di progetto
-  Terminal Ferro-Gomma Core ALI







Rete di Trasporto

-  Strada extraurbana di Tipo A
-  Strada extraurbana di Tipo B
-  Strada extraurbana di Tipo C
-  Strada extraurbana di Tipo F
-  Altra viabilità
-  Doppio Binario Elettrificato
-  Singolo Binario Elettrificato
-  Doppio Binario non Elettrificato
-  Singolo Binario non Elettrificato
-  Binario Dismesso

Sistema Regionale

-  Servizi TPL Automobilistico Extraurbano (COTRAP, FAL, FSE)
-  Servizi TPL Ferroviario
-  Bus Rapid Transit (BRT) Extraurbano
-  Bus Rapid Transit (BRT) Reti urbane
-  Dorsali Piano Regionale Mobilità Ciclistica
-  Nodi di commutazione di secondo livello
-  Nodi di commutazione di terzo livello





Sistemi Urbani e Ambiti Territoriali

-  Aree Interne
-  Comuni ad Alto Stato di Malessere Demografico
-  Aree produttive - commerciali
-  Alta Naturale protetta
-  Alta Naturale marina protetta
-  ZES







Rete TEN-T

-  Corridoio Scandinavo Mediterraneo - Rete Core
-  Corridoio Baltico Adriatico - Rete Extended Core
-  Corridoio Scandinavo Mediterraneo - Rete Comprehensive
-  Collegamenti marittimi

Nodi Corridoio Scandinavo Mediterraneo

-  Nodi Core
-  Nodi minori
-  Nodi Core di progetto
-  Nodi minori di progetto

Interventi

-  Opere previste dal PA. 2015-2019 e finanziate dal PNRR/F.compl. (orizzonte temporale di attuazione 2026)
-  Opere previste dal PA. 2015-2019 e finanziate da fonti pregresse (orizzonte temporale di attuazione 2030)
-  Opere programmate e finanziate nel periodo di vigenza del PA 2015-2019 (orizzonte temporale 2030)
-  Opere prioritarie previste dal PA 2021-2030 e finanziate dal PNRR/F.Compl. (orizzonte temporale 2026)
-  Opere prioritarie proposte dal PA 2021-2030 finanziate dal FSC 2021-2027 (orizzonte temporale 2030)
-  Opere prioritarie proposte dal PA 2021-2030 (orizzonte temporale 2030)
-  Opere prioritarie ereditate dal PA 2015-2019 (orizzonte temporale 2030)
-  Opere strategiche Scenario evolutivo (orizzonte temporale oltre il 2030)
-  Opere complementari Scenario evolutivo (orizzonte temporale oltre il 2030)

Fonte: Piano Regionale dei Trasporti – Piano Attuativo 2021-2030, in alto Allegato B1 -Tavola 1, in basso a sinistra Allegato B2 -Tavola 2, in basso a destra Allegato B3 – Tavola 3

2.6.6 PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE

La Regione Puglia, con *Decreto di Giunta Regionale n. 68*, del 14/12/2021, ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate. Questo costituisce uno strumento di pianificazione settoriale regionale, fondamentale per eliminare l'inquinamento ed il degrado del suolo e delle acque sotterranee, ma anche per prevenirli e contenerli e, in conformità alle previsioni dell'art. 196, comma 1, lettera c) del TUA, spetta alle Regioni provvedere alla redazione del Piano di Bonifica delle aree inquinate di propria competenza.

L'attuale piano costituisce l'aggiornamento del Piano regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Puglia, approvato con *Deliberazione del Consiglio Regionale del 12/07/2011, n. 39* "Piano regionale delle bonifiche. Piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011)", rivista alla luce delle osservazioni pervenute in fase di consultazione VAS.

Gli obiettivi generali del Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate sono il disinquinamento, recupero ambientale e paesaggistico dei siti contaminati e/o con presenza di fonti inquinanti, puntando alla realizzazione di interventi, laddove possibile, con tecniche e tecnologie "rifiuti free", al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

Il Piano Stralcio Bonifiche definisce gli Obiettivi Strategici (OS) definiti come di seguito:

- OS1 - Aggiornamento continuo dello stato di fatto in materia di bonifica;
- OS2 - Definizione delle priorità di intervento e programmazione economica finanziaria;
- OS3 - Gestione sostenibile dei rifiuti e materiali prodotti nel corso degli interventi e sviluppo e promozione di Best remediation technologies;
- OS4 - Sviluppo dell'azione regionale per la gestione dei procedimenti di bonifica;
- OS5 - Gestione delle problematiche di inquinamento diffuso.

Il Piano fornisce anche un aggiornamento dello stato delle bonifiche nei Siti di Interesse Nazionale e Regionale e dell'elenco dei siti da bonificare.

SITI DI INTERESSE NAZIONALE

In Puglia esistono quattro Siti da bonificare dichiarati di Interesse Nazionale (SIN), le cui operazioni di bonifica sono coordinate direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il supporto tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ENEA e delle ARPA/APPA competenti per territorio. Tali siti sono Brindisi, Manfredonia, Taranto e Fibronit-Bari. **Il sito di progetto non ricade all'interno di aree SIN.**

Non si evidenziano interferenze con obiettivi e indicazioni degli strumenti di pianificazione sopraccitati.

2.6.7 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI E SCARICHI IDRICI

La pianificazione della gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia risulta composta da una serie di atti, di seguito riportati:

- *Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 06/03/2001* "Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate";

- *D.G.R. n. 2086 del 03/12/2003* "Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario. Approvazione";
- *D.G.R. n. 805 del 03/06/2004* "Piano regionale per la raccolta e smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario. Approvazione";
- *Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 09/12/2005*: "Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con Decreto commissariale n. 41 del 06/03/2001, così come modificato e integrato dal Decreto commissariale del 30/09/2002, n. 296 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate";
- *Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/2006* "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione";
- *Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/2007* "Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni-rettifiche";
- *D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009* "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";
- *D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015* "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";
- *D.G.R. n. 1691 dell'08/11/2016* "Avvio all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. 08/10/2013, n. 204";
- *D.G.R. n. 551 dell'11/04/2017* "Approvazione delle linee di indirizzo strategico e rapporto preliminare di orientamento";
- *D.G.R. n.1482 del 02/08/2018*, "Adozione della proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di piano delle bonifiche delle aree inquinate";
- *D.G.R. 1651 del 15/10/2021* "Adozione definitiva della Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani";
- *D.G.R. 1908 del 25/11/2021* "Approvazione del D.G.R. 68 del 14/12/2021 "Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani";
- *D.G.R. 68 del 14/12/2021* "Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani".

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) costituisce documento di pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti la cui approvazione compete alla Regione Puglia e rientra nelle tipologie di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Con l'approvazione del testo coordinato del Piano si è inteso superare la frammentazione esistente tra i vari atti di pianificazione, fornendo una sintesi unitaria ed un documento di riferimento unico ed aggiornato per la corretta gestione dei rifiuti speciali nel territorio pugliese.

Il Programma regionale per la prevenzione della produzione di rifiuti, in linea con quanto previsto dal Programma nazionale, individua misure ed interventi per ridurre la produzione di rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti organici, i rifiuti di imballaggio ed i beni durevoli.

Gli obiettivi del programma in sintesi sono:

- diffusione della cultura della produzione sostenibile e sensibilizzazione ad un uso consapevole ed efficiente delle risorse naturali;
- integrazione dei criteri ambientali nelle procedure delle Pubbliche Amministrazioni;
- incentivazione delle pratiche di estensione del ciclo di vita dei prodotti e potenziamento della filiera del riutilizzo;
- riduzione della produzione dei rifiuti attraverso la diffusione di buone pratiche, come quelle che contrastano lo spreco alimentare, e accordi tra i soggetti coinvolti;
- riduzione della quantità dei rifiuti destinati in discarica, in particolare di beni durevoli.

La strategia regionale punta a raggiungere entro il 2025 la diminuzione della produzione totale di rifiuti pari al 20% rispetto al dato del 2010, attraverso una gestione dei rifiuti in maniera virtuosa ed ecosostenibile, sviluppando la raccolta differenziata e diminuendo quindi i conferimenti in discarica.

Le tipologie di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione del progetto sono descritte e analizzate in dettaglio al Paragrafo 3.8 del Capitolo 3 "Analisi della compatibilità dell'opera", insieme alle modalità di smaltimento e/o recupero previste. Si noti che, finita la fase di costruzione, durante il normale esercizio dell'impianto non è prevista una significativa produzione di rifiuti, essendo questa limitata esclusivamente agli scarti degli imballaggi prodotti durante le attività di manutenzione dell'impianto. Il materiale scavato potrà essere, ove possibile, riutilizzato in sito per il livellamento e la regolarizzazione delle superfici.

Tutti i rifiuti prodotti saranno gestiti e smaltiti con modalità controllate, in accordo a quanto previsto dalle norme vigenti; ove possibile si procederà alla raccolta differenziata ed al recupero delle frazioni riutilizzabili, in linea con le indicazioni della pianificazione in materia. Si noti che i rifiuti prodotti nelle diverse fasi del progetto, sia per quantità che per tipologia, non incideranno significativamente sulla gestione provinciale o comunale dei rifiuti, né richiederanno la predisposizione di appositi impianti di smaltimento.

Pertanto, per quanto concerne la produzione di rifiuti connessa all'impianto in progetto, **non si evidenziano interferenze** con obiettivi e indicazioni degli strumenti di pianificazione e con la normativa vigente.

2.6.8 PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

La variante al Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) è stata approvata con *D.G.R. n. 445 del 23/02/2010*. Il PRAE consegue i seguenti obiettivi:

- pianificare e programmare l'attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo con l'esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;
- promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva, in particolare contenendo il prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività estrattive in corso rispetto all'apertura di nuove cave;
- programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse;


- incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall'attività estrattiva.

Con Deliberazione n. 274/2019 del 11/06/2019, la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 05/07/2019, n. 22 recante "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08/07/2019. La L.R. n. 22/2019 ha operato una redistribuzione delle competenze in materia di attività estrattive rispetto al precedente assetto, che vedeva la Regione accentrare tutte le competenze del settore in riferimento alle autorizzazioni, alle attività di vigilanza e alla pianificazione e programmazione.

La successiva Figura 2.15 mostra le cave localizzate nelle vicinanze del sito, secondo il Servizio Web GIS Attività Estrattive della Regione Puglia. Il sito di progetto, , inclusa la connessione alla rete elettrica, **non interferisce direttamente con alcuna delle aree classificate come cave**, ma si segnala:

- la vicinanza dell'aerogeneratore a WGT01 con la cava ubicata a Nord, nel comune di San Paolo di Civitate, distante circa 100 m;
- la vicinanza dell'aerogeneratore WGT010 con la cava ubicata a Sud, nel comune di Torremaggiore, distante circa 330 m.

FIGURA 2.15 UBICAZIONE DELLE CAVE PUGLIESI



Fonte: Regione Puglia (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html>)

2.6.9 PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Ai sensi della normativa nazionale, attraverso il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), la Regione Puglia sottopone il territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica, per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30%.


Attraverso il PFVR, il territorio agro-silvo-pastorale regionale viene inoltre destinato, nella percentuale massima globale del 15%, a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed a zone di addestramento cani.

Il Piano Faunistico Venatorio 2018–2023, adottato dalla Giunta Regionale con *Deliberazione n. 798 del 22/05/2018*, stabilisce:

- indirizzi per l'attività di vigilanza;
- misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri;
- modalità per la determinazione dei contributi regionali;
- criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- criteri di gestione delle oasi di protezione;
- criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

Secondo quanto riportato nella Carta della vocazionalità faunistica per specie di interesse venatorio del Piano Faunistico Venatorio (Ambito Territoriale di Caccia "Foggia"), il sito di progetto **non interferisce con alcuna delle aree ricomprese nel Piano** sopra citato, quali oasi di protezione, centri privati riproduzione fauna, zone di ripopolamento e cattura, zone per l'addestramento cani, aziende faunistico-venatorie, fondi chiusi.

FIGURA 2.16 CARTA DELLA VOCAZIONALITÀ FAUNISTICA – ESTRATTO DEL PFV




Fonte: PFVR 2018-2023 (<https://www.atcfoggia.it/carta-delle-vocazioni-faunistiche/carta-vocazioni-faunistiche-a-t-c-foggia/>)

2.6.10 ZONIZZAZIONE SISMICA

La seguente mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (*Ordinanza P.C.M. 3519 del 28/04/2006*) evidenzia valori di 0,200 – 0.225 g nel territorio comunale di San Paolo di Civitate e Torremaggiore interessato dal progetto, espressi in termini di accelerazione massima del suolo al suolo (PGA) con valori di eccedenza del 10% in 50 anni (Figura 2.17).

FIGURA 2.17 MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA



Fonte: INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (<http://esse1-gis.mi.ingv.it/>)

2.6.11 PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Nel corso del 2019 sono stati svolti gli incontri di partenariato organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di coesione, per l'avvio della predisposizione dell'Accordo di Partenariato per l'Italia (AdP), il documento strategico previsto dal Regolamento recante disposizioni comuni che ciascuno Stato Membro deve approvare definendo le proprie priorità strategiche e le modalità di impiego dei Fondi comunitari.

In data 17 gennaio 2022, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021, dell'approvazione del CIPRESS nella seduta del 22 dicembre 2021 e, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC), il Dipartimento per le politiche di coesione ha trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale, la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia.

Con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 dell'Italia a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione.

La Regione Puglia ha adottato un percorso partenariale strutturato, ampio ed articolato di condivisione e di partecipazione del Programma Regionale 2021-2027 (PR 2021-2027), che ha interessato i rappresentanti del partenariato istituzionale ed economico-sociale, in accordo con

gli art. 8 del Reg. 1060/2021 (CPR) e art. 9 del Reg. 1057/2021 (FSE++), con l'Accordo di Partenariato, con il Reg. Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, nonché con il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e le Parti economiche e sociali (PES) di cui alla DGR n. 1146 del 14 giugno 2014 e del successivo Regolamento interno delle relazioni partenariali, di cui alla DGR n. 2429 del 21 dicembre 2018.

Il percorso di definizione del PR 2021-2027, iniziato nel febbraio 2020 e proseguito fino ad aprile 2022, si ispira ai principi di massima inclusione, trasparenza e promozione di una informazione aperta. Infatti, la strategia del PR 2021-2027 prende spunto dall'evoluzione del contesto economico e sociale degli ultimi anni, a partire dai mutamenti congiunturali e di medio/lungo termine determinati dalle conseguenze della crisi pandemica, e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

Dagli incontri svoltisi è emersa tra le altre, la condivisione della riconferma del Programma plurifondo come strumento efficace per garantire la massima integrazione tra le politiche finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo Plus.

La strategia del PR è pienamente coerente con l'obiettivo proposto dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall'Italia nel 2015, ovvero promuovere un modello di sviluppo finalizzato al benessere delle persone e della società, attraverso dei target da conseguire non solo di tipo economico, ma anche in altri settori chiave di carattere sociale e ambientale (ecosistemi, disuguaglianze, servizi sociali).

Rispetto al quadro nazionale, il PR recepisce le priorità indicate dall'Accordo di Partenariato (AdP) 2021- 2027 e opera in sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con gli altri Programmi Nazionali finanziati dalla politica di coesione.

La strategia apre quindi la strada a quattro grandi sfide sociali che la Regione intende fronteggiare:

- **economia e lavoro**, con particolare riguardo a: promozione e tutela del lavoro giovanile e femminile, incluse persone con disabilità e cittadini di Paesi terzi; aggiornamento e riqualificazione della filiera ricerca-innovazione-imprese e lavoro; aumento della presenza imprenditoriale e diffusione di imprese innovative; transizione digitale;
- **tutela dell'ambiente e transizione ecologica**, con riferimento a: contrasto e mitigazione del cambiamento climatico e riduzione della produzione di CO₂; transizione energetica; consumi e produzioni responsabili, sostenibili e circolari; uso efficiente delle risorse idriche e dei rifiuti; tutela dell'ambiente terrestre e marino e della biodiversità;
- **qualificazione delle infrastrutture di trasporto** al fine di migliorare i livelli di accessibilità interna ed esterna alla regione;
- **inclusione, partecipazione e qualità della vita**, con particolare attenzione a: contrasto alle nuove forme di povertà, discriminazione e disuguaglianza; rafforzamento del protagonismo dei giovani, delle donne e delle fasce deboli nella società e nelle istituzioni; rafforzamento dei livelli di salute e benessere della popolazione; contrasto al digital divide; contrasto allo spopolamento; tutela dell'identità culturale delle città e dei territori; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico dei territori.

Le risorse destinate alla politica di coesione per il periodo 2021-2027 sono suddivise tra vari fondi.

Il FESR è orientato a supportare opere di impatto strategico per la ripresa economica, promuovendo interventi di infrastrutturazione materiale e immateriale indispensabili per aumentare la qualità della vita dei cittadini e la capacità di generare e attrarre investimenti produttivi, nonché ridurre le aree di povertà e di disoccupazione, in coerenza con i due pilastri strategici europei della transizione ecologica e digitale giuste.

L'azione del FSE+ è orientata, in una logica di integrazione e complementarità con il FESR, a supportare la sostenibilità dello sviluppo qualificando in termini quantitativi e qualitativi le competenze dei destinatari, con particolare attenzione alle donne, ai giovani, e a tutti coloro che vivono situazioni di maggiore fragilità, secondo un approccio basato sul contrasto alle disuguaglianze e sulla promozione dell'Agenda di genere e delle pari opportunità.

La proposta di Programma regionale è stata approvata dalla Giunta regionale con *Delibera n. 556 del 20/04/2022* e pubblicata sul BURP n. 53 supplemento del 12/05/2022. Successivamente si è svolto il negoziato formale con la Commissione Europea che ha portato alla elaborazione del Programma definitivo.

Partendo dai cinque Obiettivi di Policy stabiliti dalla politica di coesione per promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile e competitivo, la Regione ha delineato 10 Assi Prioritari sui quali si sviluppa il Programma Regionale 2021-2027, individuati coerentemente con gli Obiettivi Specifici del Regolamento UE n. 1060/2021 e dell'Accordo nazionale di Partenariato (AdP Italia) e riferiti ai finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo plus (FSE+).

OP 1 – Un'Europa più intelligente: tale obiettivo viene declinato nel Programma Regionale 2021-2027 in - **Asse Prioritario I "Competitività e Innovazione" (FESR)**, con cui la Regione punta ad aumentare i livelli di reddito e occupazione coniugando il sostegno all'ampliamento della competitività in particolare delle PMI.

OP 2 – Un'Europa più verde: tale obiettivo viene declinato nel Programma Regionale 2021-2027 in due Assi Prioritari - **Asse Prioritario II "Economia verde" (FESR)** e **Asse Prioritario III "Mobilità urbana sostenibile" (FESR)**. Tra gli obiettivi specifici sui quali si sviluppa l'Asse II, si citano i seguenti:

- Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.

OP 3 – Un'Europa più connessa: tale obiettivo viene declinato nel Programma Regionale 2021-2027 in - **Asse Prioritario IV "Trasporti" (FESR)**, i cui interventi sono orientati a rafforzare la rete Ten-T, consapevoli del contributo che essa può dare alla crescita, occupazione e mitigazione del cambiamento climatico.

OP 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva: tale obiettivo viene declinato nel Programma Regionale 2021-2027 in tre Assi Prioritari - **Asse prioritario V "Istruzione, Formazione e Lavoro" (FESR, FSE+)**, **Asse prioritario VI "Occupazione giovanile" (FSE+)** e **Asse Prioritario VII "Welfare e salute" (FESR e FSE+)**.

OP 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini: tale obiettivo viene declinato nel Programma Regionale 2021-2027 in - **Asse Prioritario VIII “Sviluppo urbano” (FESR)**, che promuove interventi di rivitalizzazione economica e di rigenerazione urbana attraverso il turismo, la cultura e le risorse naturali, quali impulso allo sviluppo locale.

Il progetto risulta **coerente** con la strategia europea, a favore delle energie rinnovabili, in particolare attraverso le priorità di intervento riportate per l’obiettivo di Policy 2 – “Promuovere le energie rinnovabili in conformità alla direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”, sia con la politica di sviluppo regionale di **tutela dell’ambiente e transizione ecologica** con particolare riferimento al contrasto e mitigazione del cambiamento climatico, alla riduzione della produzione di CO₂ ed alla transizione energetica.

2.7 AREE PROTETTE

2.7.1 RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia di intervento per la conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea ed in particolare la tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalle *Direttive Europee 79/409/CEE*, per quanto riguarda la conservazione degli uccelli selvatici (*Direttiva Uccelli*), e *92/43/CEE*, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (*Direttiva Habitat*).

La Rete Natura 2000 è costituita dall’insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Nella seguente Tabella 2.4 sono elencate le aree SIC/ZSC e ZPS che ricadono entro i 10 km circa dall’area di intervento, con la relativa distanza dal sito di progetto. Si rimanda alla successiva Figura 2.18 ed alla **Tavola B1** per la rappresentazione cartografica delle aree.

TABELLA 2.4 AREE NATURA 2000 PROSSIME ALL’AREA DI INTERVENTO E RELATIVA DISTANZA

Codice Natura 2000	Nome Sito	Distanza minima da aerogeneratori (km)	Distanza minima da connessione elettrica (km)
ZSC IT9110002	Valle Fortore, Lago di Occhito	1,35	0,77
ZSC-ZPS IT7222265	Torrente Tona	7,3	1,5
ZSC IT7222266	Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona	10,4	5,0
ZSC-ZPS IT7222267	Località Fantina - Fiume Fortore	10,7	4,8


La Direttiva 92/43/CE, all’articolo 6.3, in merito ai siti protetti asserisce che: *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito protetto, che possa generare impatti potenziali sul sito singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, deve essere soggetto ad una adeguata valutazione delle sue implicazioni per il sito stesso, tenendo conto degli specifici obiettivi conservazionistici del sito”*.

L’area di intervento e la connessione elettrica **non ricadono direttamente** in alcuna zona individuata ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE. Tuttavia, essendo alcuni siti ubicati

all'interno del raggio di 5 km (buffer consigliato dalle linee guida europee per la valutazione di incidenza) verrà effettuato uno screening di Valutazione di Incidenza (**Allegato 7**) per valutare i potenziali impatti dell'opera sulle specie delle aree Natura 2000

Inoltre, per la trattazione di eventuali effetti indotti sulle aree prossime all'area di progetto, si faccia riferimento al Capitolo 6 – Stima Qualitativa e Quantitativa degli impatti.

FIGURA 2.18 UBICAZIONE DELLE AREE PROTETTE



LEGENDA

COMPONENTI PROGETTUALI


- WTG
- CABINE
- LINEA DI CONNESSIONE

RETE NATURA 2000

- ▢ ZPS
- ▢ ZSC
- ▢ ZSC/ZPS

VINCOLI AREE PROTETTE

- ▢ AREE IMPORTANTI PER L'AVIFAUNA (IBA)



Source: ERM, 2023

2.7.2 IMPORTANT BIRD AREAS

L'acronimo IBA, Important Bird Areas, identifica le aree strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente. Tali siti sono individuati in tutto il mondo sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International, un'associazione internazionale che riunisce oltre cento associazioni ambientaliste e protezioniste.

Nella Tabella 2.5 sono elencate le IBA prossime all'area di intervento, con la relativa distanza dal sito di progetto. Si rimanda alla **Tavola B1** per la rappresentazione cartografica delle aree.

TABELLA 2.5 AREE IBA PROSSIME ALL'AREA DI INTERVENTO E RELATIVA DISTANZA

Codice IBA	Nome Sito	Distanza minima da aerogeneratori (km)	Distanza minima da connessione elettrica (km)
IBA126	Monti della Daunia	4,8	Interna

Gli aerogeneratori **non ricadono** in alcuna area IBA. Si segnala **la sola interferenza della connessione elettrica con l'IBA126**.

Per la valutazione di eventuali effetti indotti su tali aree, si faccia riferimento alla trattazione riportata al Capitolo 6 – Stima Qualitativa e Quantitativa degli impatti.

2.7.3 ALTRE AREE PROTETTE

Non sono presenti altre aree protette in prossimità dell'area di intervento. L'area di sito **non ricade direttamente** in alcuna area naturale protetta.

2.8 VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI VIGENTI

La seguente tabella riporta l'elenco dei vincoli ambientali e territoriali vigenti, derivanti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, oltre che di settore, analizzati nei precedenti paragrafi, che insistono sul sito di progetto.

TABELLA 2.6 VINCOLI VIGENTI SULL'AREA DI PROGETTO

Vincolo	Descrizione	Azione
Interferenze con Aerogeneratori		
Pericolosità geomorfologica (da PAI)	<ul style="list-style-type: none"> Gli aerogeneratori WGT09, WGT012, WGT011, WGT010, WGT04, WGT03, WGT07, WGT013, WGT05, WGT014, WGT02, WGT01, WGT015 ricadono in area a pericolosità geomorfologica moderata (PG1). In tali aree sono <u>consentiti</u> tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio <u>purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici</u>. 	<ul style="list-style-type: none"> È stata predisposta una Relazione Geologica al fine di verificare la compatibilità geologica e geotecnica dell'intervento, che risulta soddisfatta (si vedano gli elaborati del Progetto Definitivo in Allegato 1).

Interferenze con Connessione Elettrica		
<p>Fascia di rispetto corsi d'acqua (da PPTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con la fasce di 150 m dai corsi d'acqua (Vallone del Frassino e Torrente Staina ad Ovest, Torrente Radicosa ad Est, Vallone del Rovello a Nord). Tuttavia si sottolinea che la connessione elettrica interrata <u>rientra fra le opere ammesse</u> (fatta salva la procedura di Autorizzazione Paesaggistica) ai sensi dell'art. 46, let. b4 delle NTA. Resta ferma la condizione di rispettare le distanze di inedificabilità assoluta dagli argini, pari a 10 m ai sensi del R.D.o 25/07/1904, n. 523. 	<ul style="list-style-type: none"> È stata predisposta la Relazione Paesaggistica (Allegato 4 al SIA) finalizzata all'<u>ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica</u>. L'attraversamento del fiume verrà realizzato tramite la tecnologia della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.), che consentirà di <u>evitare l'interferenza diretta con il fiume</u>.
<p>Parchi e Riserve e relative fasce di rispetto (da PPTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con il Parco Regionale "Medio Fortore" e la relativa area di rispetto (100 m). 	<ul style="list-style-type: none"> È stata predisposta la Relazione Paesaggistica (Allegato 4 al SIA) finalizzata all'<u>ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica</u>.
<p>Rete dei tratturi e relative aree di rispetto (da PPTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con la rete dei tratturi e le relative aree di rispetto. 	<ul style="list-style-type: none"> La connessione elettrica interrata <u>rientra fra le opere ammesse</u>.
<p>Strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche (da PPTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche. 	<ul style="list-style-type: none"> Le opere di connessione interrate <u>non rientrano tra le opere esplicitamente non ammesse</u>. È stata comunque predisposta la Relazione Paesaggistica (Allegato 4 al SIA) finalizzata all'<u>ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica</u>.
<p>Aree di rispetto delle zone di interesse archeologico (da PPTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza con alcune aree di rispetto delle zone di interesse archeologico. Non sono ammissibili linee elettriche fuori terra. 	<ul style="list-style-type: none"> Il cavidotto di connessione <u>sarà di tipo interrato</u> e correrà, ove possibile, lungo la viabilità esistente.
<p>Versanti, aree sottoposte e vincolo idrogeologico, formazioni arbustive in evoluzione naturale (da PPTR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il tracciato di connessione interferisce con ulteriori contesti (nello specifico versanti, vincolo idrogeologico e formazioni arbustive in evoluzione naturale), individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 42/04. 	<ul style="list-style-type: none"> Le opere di connessione interrate <u>non rientrano esplicitamente tra le opere non ammesse</u>. È stata comunque predisposta la Relazione Paesaggistica (Allegato 4 al SIA) finalizzata all'<u>ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica</u>.
<p>Pericolosità geomorfologica (da PAI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Parte del tracciato di connessione ricade in aree a pericolosità geomorfologica moderata (PG1). 	<ul style="list-style-type: none"> È stata predisposta una Relazione Geologica al fine di verificare la <u>compatibilità geologica e geotecnica dell'intervento</u>, che <u>risulta soddisfatta</u> (si vedano gli

		elaborati del Progetto Definitivo in Allegato 1).
Pericolosità idraulica (da PAI)	<ul style="list-style-type: none"> Una minima parte del tracciato di connessione ricade in aree a pericolosità idraulica elevata (AP). 	<ul style="list-style-type: none"> È stata predisposta una Relazione Idraulica al fine di verificare la <u>compatibilità idrologica ed idraulica dell'intervento</u>, che <u>risulta soddisfatta</u> (si vedano gli elaborati del Progetto Definitivo in Allegato 1).
Rischio alluvioni (da PGRA)	<ul style="list-style-type: none"> Una minima parte del tracciato del cavidotto interseca localmente delle zone classificate a rischio R2 e R4. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Non vi sono specifiche prescrizioni</u> riguardo alle aree caratterizzate da Rischio Idraulico. Il cavidotto, ad ogni modo, sarà di tipo interrato e correrà, quanto più possibile, lungo viabilità esistente.



ERM